

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge delega n. 86 ha previsto la possibilità per il Governo di adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, “*disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi*”.

Il presente decreto reca le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "*delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo*".

Per le finalità di cui sopra, ogni articolo del decreto è riferito all'articolo del decreto legislativo n. 36 che si intende integrare e correggere.

**L'articolo 1** integra il primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36, in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, escludendo le società di persone e aggiungendo, all'elenco ivi previsto, le cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile (lett. c) nonché gli enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che, laddove esercenti, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche (lett. *c-bis*).

Quanto alle cooperative sportive dilettantistiche, già previste dal vigente comma 17 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si tratta di forma giuridica adottata in numerosi casi e si è ritenuto opportuno mantenere tale possibilità per lo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica. Sono state invece eliminate, dall'elenco della lettera c) del primo comma dell'articolo 6, le società di persone perché non potrebbero godere di agevolazioni fiscali - il comma 1 del citato articolo 90 le limita infatti alle società di capitali - e si finirebbe con l'ampliare eccessivamente il rischio di confusione tra i patrimoni dei soci e quelli della società.

Quanto agli enti del terzo settore, la lettera *c-bis*) consente loro di svolgere, come attività di interesse generale, quella sportiva dilettantistica previa iscrizione al Registro delle attività sportive dilettantistiche per la certificazione della stessa, purché tali enti siano costituiti secondo la disciplina del terzo settore e siano iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'articolo 1 aggiunge, con il novellato comma 2 dell'articolo 6, che agli enti del terzo settore si applicano le norme del decreto legislativo n. 36 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I del decreto medesimo, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Con questi interventi il decreto correttivo rende compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore, consentendo agli enti del terzo settore, che manterranno le loro caratteristiche, di poter svolgere come attività di interesse generale quella sportiva dilettantistica, applicando solo per quest'ultima la disciplina prevista dalla riforma dello sport.

**L'articolo 2** aggiunge all'articolo 7 due nuovi commi contenenti ulteriori disposizioni in tema di atto costitutivo e statuto.

In particolare:

- il comma 1-*bis* esclude, per gli enti del terzo settore, il requisito dell'esercizio dell'attività dilettantistica come attività principale. Il fine è evitare, per gli enti del terzo settore, che lo svolgimento di altre attività di interesse generale possa essere impedito se svolto in contemporanea a quella sportiva a causa della necessità di inserire in statuto, come richiesto, lo sport come attività principale;

- il comma 1-*ter* dichiara l'applicabilità alle società sportive dilettantistiche delle norme del codice civile per quanto riguarda il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto nonché la forma societaria, con esclusione di quelle riguardanti la distribuzione degli utili in ragione del requisito dell'assenza di fini di lucro previsto alla lettera d) dell'articolo 7, con le sole eccezioni contenute nel successivo articolo 8.

Si è ritenuto di precisare che le società sportive di capitali sono a tutti gli effetti società ai sensi del libro V del codice civile.

**L'articolo 3**, nel ribadire, al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 36, la forma giuridica di cooperative di cui al Titolo VI del Libro V del codice civile, esclude, per quelle costituite nelle forme di società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, la possibilità, prevista dal medesimo comma 3, di distribuire dividendi ai soci per una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali. Ad esse si applicano le specifiche previsioni del codice civile.

Con l'obiettivo, poi, di avviare una crescita della popolazione attiva impegnata in attività motoria, si sono volute introdurre forme di incoraggiamento di investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport. A tal riguardo, il nuovo comma 4-*bis* aumenta all'80% la quota del 50% prevista al comma 3, ma:

- limitatamente ai soli enti sportivi che gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari,

- sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni già fissate dal medesimo comma 3 e, quindi, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti e in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- subordinatamente ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

La possibilità contenuta nel comma 4-*bis* è ristretta a quei soggetti che sono stati, da un lato, maggiormente penalizzati in questi ultimi anni ma che, dall'altro, sono potenzialmente in grado, più di altri, di far ripartire lo sport e di dotarlo di mezzi e risorse, in continuità con i principi alla base della riforma avviata dalla legge delega n. 86 dell'8 agosto 2019.

**L'articolo 4** modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 36, chiarendo, con il nuovo comma 1-*bis* che, ai fini della loro riconduzione tra le attività secondarie e strumentali, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 9.

La modifica è finalizzata a evitare che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diversa inibiscano o condizionino attività che spesso costituiscono l'intero ricavo di una società sportiva, senza che con questa precisazione si vada a incidere in alcuna forma o fattispecie di carattere agevolativo o di vantaggio fiscale.

Il problema nasce dall'obbligo, già ricordato, di introdurre negli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche l'obbligo a svolgere l'attività sportiva "in via stabile e principale". Questo comporta che qualsiasi altro provento di natura diversa (come, per l'appunto, i rapporti di natura promopubblicitaria) debba rientrare nella previsione dell'articolo 9 come attività secondaria e strumentale ed essere soggetto, in termini di volume d'affari, ai limiti che saranno introdotti dall'emanando decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 9. Molte associazioni e società sportive dilettantistiche hanno però come incassi "unici" quelli di natura promopubblicitaria e delle altre fattispecie indicate nel comma 1-*bis*. Pertanto, l'assoggettare questi proventi al limite delle attività secondarie potrebbe mettere in gravi difficoltà e portare alla chiusura di un numero importante di enti sportivi.

**L'articolo 5** inserisce, al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 36, le Discipline Sportive Associate, rimediando a una incomprensibile disparità di trattamento rispetto a enti di fatto assimilabili alle Federazioni Sportive Nazionali.

**L'articolo 6** modifica il comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 con una formulazione della nozione di tesseramento quale atto formale con il quale una persona fisica acquisisce lo stato di soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva. Il tesseramento costituisce l'atto autorizzativo per la partecipazione alle attività indette dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. Il tesseramento, infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, non determina la nascita di un rapporto associativo, che ha diversa causa e diversa finalità.

L'articolo 6 aggiunge poi, al comma 2 dell'articolo 15, le parole "o riconosciute" dopo "competizioni organizzate", precisando in tal modo che la competizione può non essere organizzata ma solo riconosciuta, come accade nei fatti.

**L'articolo 7** eleva a 14 anni l'età richiesta al minore per prestare il proprio consenso al tesseramento, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 36. Si è ritenuto infatti che dodici anni sia un'età troppo prematura affinché il giovane possa esprimere un consenso informato. Nello stesso senso si richiama l'articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, con la conseguenza che il minore di almeno quattordici anni può

esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali.

**L'articolo 8** inserisce, all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 36 anche le Discipline Sportive Associate, che dettano anch'esse norme che tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti ad osservare.

**L'articolo 9** aggiunge un periodo al comma 8 dell'articolo 19 per precisare che compete agli organismi affiliati, vale a dire le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, l'obbligo di verifica e controllo dell'esistenza di una polizza assicurativa per i danni provocati dagli animali impiegati in attività sportive. Le motivazioni risiedono nella necessità di definire in modo incontrovertibile il soggetto cui compete tale onere e le conseguenti responsabilità considerata la delicatezza del tema.

**L'articolo 10** inserisce, alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 36, il richiamo al regolamento di esecuzione 2021/963 della Commissione europea e aggiorna, pertanto, i riferimenti contenuti nella versione originaria.

**L'articolo 11** contiene una correzione di pura forma all'articolo 23 del decreto legislativo n. 36.

**L'articolo 12** interviene sull'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che ha ad oggetto le manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi, per ricomprendervi tutte le manifestazioni e le rispettive prove che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2011, n. 210. In particolare, la versione che si intende novellare non menziona le manifestazioni per le quali non vi è la competenza della Federazione Sport Equestri o della Fitetrec-Ante o di un Ente di Promozione Sportiva. Si registrano, infatti, manifestazioni che prevedono l'impiego di animali e che rientrano nella competenza di comuni o di altri enti territoriali. Come originariamente previsto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, devono essere stabiliti i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.

**L'articolo 13** interviene sull'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che ha ad oggetto la definizione del lavoratore sportivo e la disciplina dell'attività di lavoro sportivo, che può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, nonché la possibilità, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro; le disposizioni applicabili ai lavoratori sportivi, provenienti da Paesi esterni all'Unione europea; il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi e la facoltà di prevedere norme più specifiche sulla protezione di tali dati mediante accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi

interessate, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 13 in questione apporta le seguenti modifiche all'art. 25:

- lettera a): viene integrato il comma 1 dell'articolo 25 perché l'elenco di figure che attualmente contiene - atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara - non può considerarsi esaustivo delle figure di lavoratore sportivo. Vengono dimenticate figure come *general manager*, dirigenti addetti agli arbitri, osservatori, sport *scientist*, data *analytics*, etc., già previste in alcuni regolamenti e sempre più centrali e importanti nell'ambito del lavoro sportivo.

In questo senso il provvedimento precisa che è lavoratore sportivo anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il decreto correttivo apporta in tal modo certezze su chi è lavoratore sportivo fissando le condizioni che devono sussistere per essere considerati, oltre alle figure tipizzate, lavoratore sportivo, rifacendosi alla definizione elaborata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1 del primo dicembre 2016;

- lettera b): viene ribadito il principio della tutela della dignità dei lavoratori sportivi nel rispetto del principio della specificità dello sport;

- lettera c): la modifica rende applicabile al lavoro sportivo l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che esclude la presunzione dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente con riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Si consente, pertanto, la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente.

Si osserva che, per le modalità di svolgimento del lavoro dilettantistico sportivo, in cui raramente interviene una forma di eterodirezione esclusiva, il rapporto si presta ad essere - in principio - regolato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Le rigidità delle altre forme, come la subordinazione, mal si adattano a caratteristiche e specificità dello sport dilettantistico. Si tratta, peraltro, di una scelta, quella della collaborazione coordinata e continuativa, già operata in passato dal Legislatore e che, se anche successivamente abbandonata, costituisce un valido riferimento per i motivi testé esposti. Si ricorda, ad esempio, l'inquadramento delle collaborazioni sportive operato con l'articolo 1, comma 358, legge 27 dicembre 2017, n. 205. La stessa lett. d) del secondo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 appare confermare il *favor* legislativo per questa tipologia di inquadramento del lavoro sportivo dilettantistico. Scelta, d'altro canto, più volte emersa nel corso delle audizioni svolte e documentate nei lavori consegnati al dipartimento;

- lettera d): la modifica ha la stessa finalità di quella indicata alla lettera c);

- lettera e): il comma 4 viene soppresso in considerazione delle caratteristiche del lavoro sportivo e della definizione di lavoratore sportivo. Ferma la figura del volontario che presta in maniera disinteressata la propria attività, il decreto ha ad oggetto il lavoratore sportivo che presta la sua attività con continuità a fronte di un corrispettivo. In questo contesto potrebbe ricorrere la figura del lavoratore occasionale ma sarebbe disciplinata dalle norme generali.

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata di norma annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale;

- lettera f): ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, ferma la necessità di preventiva comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Laddove si intenda retribuire la loro attività è però richiesta l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e si applica, in tal caso, la disciplina prevista al comma 6 dell'articolo 36: esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro.

Stante l'espressa natura lavorativa della prestazione sportiva di carattere oneroso, è richiesta l'espressa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza;

- lettera g): il comma *6-bis* esclude automatismi nella tipologia di rapporto con i direttori di gara, rinviandola ai contratti individuali stipulati con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. Si è ritenuto opportuno precisare, inoltre, che rientrano in questa figura i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze. Si è ritenuto altresì opportuno precisare che alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del dilettantismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

**L'articolo 14** interviene sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 36 con due modifiche di forma. Viene aggiunto il riferimento anche all'articolo 2103 del codice civile e viene sostituita la locuzione "indennità di anzianità" con "trattamento di fine rapporto".

**L'articolo 15** interviene sull'articolo 27 del decreto legislativo n. 36, norma che riguarda il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici, aggiungendo, al comma 5, la sanzione dell'inefficacia nel caso di mancata approvazione del contratto secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata. La società ha l'obbligo di depositare il contratto e la mancanza di approvazione da parte della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata comporta la sanzione dell'inefficacia. Vengono risolte alcune perplessità emerse in sede giurisprudenziale e dottrinale sulla natura della mancanza di approvazione.

Vengono comunque mantenuti, per il professionismo, sia la presunzione di lavoro subordinato per gli atleti, sia i criteri per identificare il lavoratore autonomo, già previsti nella legge 23 marzo 1981, n. 91, che il decreto n. 36 abroga.

**L'articolo 16**, nel sostituire l'articolo 28 del decreto legislativo n. 36 sul lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, introduce alcune delle più importanti novità del decreto correttivo che mirano a ridurre i margini legati alla autonomia delle parti nell'inquadramento dei lavoratori, inserendo criteri per identificare la tipologia di rapporto e trasferendo al dilettantismo un principio già presente per il professionismo dalla citata legge 23 marzo 1981, n. 91, ossia che una minore continuità temporale nella prestazione sia di per sé stessa indice di autonomia nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, in cui il coordinamento sotto il profilo tecnico-sportivo è una necessità imprescindibile dello sport.

Il decreto correttivo introduce la presunzione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono i requisiti che vengono precisati nella stessa disposizione, vale a dire che le prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non abbiano una durata superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Inoltre, sempre l'articolo 16 individua le modalità di semplificazione per quanto riguarda la costituzione del rapporto di lavoro, prevedendo la possibilità di assolvere a determinati adempimenti mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La comunicazione al registro dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo equivale alla comunicazione al centro per l'impiego; il registro può ospitare, in apposita sezione, il Libro Unico del Lavoro consentendo di assolvere in via telematica, per le collaborazioni coordinate e continuative, il relativo obbligo di tenuta (commi 3 e 4).

In coerenza con i principi della legge delega n. 86 del 2019 e del decreto legislativo n. 39 del 2021, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche diventa il perno dell'intero mondo dello sport assumendo, sotto la direzione del Dipartimento per lo sport, un ruolo ampliato e di reale servizio al mondo del dilettantismo: non solo funzioni di mera certificazione dell'effettivo svolgimento di attività sportiva, ma anche di regolazione e semplificazione, tramite apposite funzioni telematiche all'uopo realizzate, per gli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo.

L'obiettivo è ridurre e semplificare il più possibile gli adempimenti a carico del mondo dello sport e consentire in tal modo un'importante riduzione dei costi a carico di associazioni e società, mediante l'ammodernamento, il potenziamento e l'ampliamento delle funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che consentirà, non solo, di riconoscere le previste agevolazioni a chi ne ha effettivamente diritto ma anche di aiutare a far emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale.

Si precisa, per dare esecuzione a quanto precede, che il Dipartimento per lo sport, presso il quale è costituito il Registro delle attività sportive dilettantistiche, deve definire con le amministrazioni pubbliche interessate i protocolli informatici da individuare in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023 (comma 5).

**L’articolo 17** interviene sull’articolo 29 del decreto legislativo n. 36, che prevede la possibilità per le società e le associazioni sportive di avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

L’articolo in questione, in particolare, modifica, sin dal titolo dell’articolo 29, il termine “*amatore*”, e le sue declinazioni, con “*volontario*”; modifica, inoltre, il comma 1 estendendo la possibilità di avvalersi di volontari anche agli organismi sportivi paralimpici, al CONI, al CIP e alla società Sport e salute.

Infine, l’articolo 17 modifica il comma 2 dell’articolo 29 precisando che ai volontari possono essere rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Si tratta di una categoria tipica del mondo del dilettantismo, in cui è forte la partecipazione di coloro che svolgono attività di base essenzialmente con prestazioni volontarie, a titolo totalmente gratuito salvo l’eventuale rimborso delle spese vive documentate.

Questo consente inoltre di allineare perfettamente la disciplina del settore sportivo a quella più generale del terzo settore.

**L’articolo 18** modifica l’articolo 30 del decreto legislativo n. 36 precisando, al comma 1, che l’art. 30 si applica sia ad associazioni e società sportive dilettantistiche sia a società professionistiche e, per queste ultime, consente, con il nuovo comma *7-bis*, di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni. La legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 154 dell’articolo 1, ha già provveduto ad abbassare a 23 anni il limite massimo di età.

In questo modo si intende facilitare l’accesso alle professioni di lavoro sportivo, adattando le caratteristiche dell’apprendistato alle specificità dello sport in cui, come è noto, le età di inizio e di cessazione differiscono rispetto a quelle del lavoro “comune”. Le società sportive possono così proporre dei contratti “anticipati” di lavoro sportivo a giovani promesse che potranno, tutelati dalla protezione del contratto, decidere se proseguire o meno la loro attività nel mondo dello sport.

**L’articolo 19** interviene sull’articolo 31 del decreto legislativo n. 36, che prevede tra l’altro l’abolizione del vincolo sportivo, e ne fissa il termine di decorrenza al 31 luglio 2023.

Al comma 1 e al comma 2 sono aggiunte le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate; alla lettera b) viene eliminata la locuzione “*amatoriale o giovanile*”, ritenendosi sufficiente ricorrere alla definizione di attività dilettantistica.



**L'articolo 20** interviene sull'articolo 32 precisando che i controlli medici dei lavoratori sportivi vanno svolti secondo le disposizioni stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36. Non è più richiesto l'intervento regolamentare da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate per motivi di uniformità, per evitare cioè che le norme applicabili possano variare da Federazione a Federazione, e così per le Discipline Sportive Associate.

Il decreto testé citato deve anche disciplinare le modalità di compilazione e conservazione della scheda sanitaria, laddove istituita, a modifica del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 32.

Con il comma *6-bis* si confermano, infine, i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il decreto di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. L'intervento va nel senso di rendere sistematica la materia, che presenta profili sensibili, uniformando metodi e procedure in materia di controlli medici e criteri tecnici generali per la tutela sanitaria.

**L'articolo 21** modifica l'articolo 33. Tale norma individua le disposizioni ordinamentali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, di assicurazione sociale per l'impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro, e detta disposizioni in materia di sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva.

L'intervento operato in sede di correzione della disposizione riguarda il secondo periodo del primo comma dell'articolo 33 che viene modificato nel senso di rimandare al provvedimento di cui all'articolo 32, comma 1 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano) anche le modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo.

In generale, con l'intervento correttivo delle previsioni contenute nell'articolo 32 e nel successivo articolo 33, si vuole meglio regolamentare tale complessa materia ed evitare una possibile sovrapposizione del ruolo del "*medico specialista in medicina dello sport*" - il quale certifica "*l'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo*", "*sulla scorta di indagini strumentali*" - con quello del "*medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h*" del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), il quale ha il compito di effettuare la "*sorveglianza sanitaria*", definita dall'art. 2, primo comma, lett. m), del Testo Unico come "*insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato e sicurezza dei*

*lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa".*

Il medico specialista in medicina dello sport non ha tra i suoi compiti quelli prescritti dall'art. 25 del Testo Unico per il medico competente, con l'eccezione della istituzione e aggiornamento della scheda sanitaria, prevista anche dal D.M. 13 marzo 1995 (*"Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti"*), ferma, in ogni caso, la possibilità per il medico specialista in medicina dello sport in possesso anche del diploma di specializzazione in medicina del lavoro di poter assolvere al delicato ruolo del medico competente.

Il giudizio di idoneità che quest'ultimo soggetto deve esprimere ai sensi dell'art. 41 del Testo Unico si articola, infatti, in diverse fasi, la prima delle quali attiene alla valutazione dell'ambiente di lavoro e dei rischi presenti, per poi seguire con la valutazione del lavoratore, ovvero della conoscenza del suo stato di salute psico-fisica.

L'intervento correttivo operato al primo comma dell'art. 33 permette di meglio coordinare e per certi aspetti semplificare - anche in un quadro di sostenibilità degli oneri a carico delle associazioni e società sportive che operano in ambito dilettantistico - il regime certificativo relativo all'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica del lavoratore sportivo, nell'ambito del rapporto esistente tra l'atleta e la disciplina sportiva da praticare, e quello relativo all'accertamento della cd. idoneità lavorativa sportiva, nel senso di valutazione globale dei rischi cui l'atleta è esposto in un determinato ambiente lavorativo.

Al comma 6 è stata inserita l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia per il concerto al decreto che deve introdurre disposizioni a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva.

**L'articolo 22** interviene sull'articolo 34 che tratta dell'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi. In particolare, il comma 1 demanda la definizione di retribuzioni e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, che viene poi richiamato nel comma 3; il comma 4 dell'articolo 34, come modificato, disciplina la categoria dei volontari, ai quali deve essere assicurata la copertura per responsabilità civile, oltre a quanto già previsto per morte e invalidità permanente. Questo significa, comunque, ampliare non solo per i lavoratori sportivi ma anche per i volontari tesserati le garanzie previste tramite le coperture assicurative di cui all'art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**L'articolo 23** modifica l'articolo 35. Tale norma reca disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi. Ai commi 6 e 7 viene prevista, per le collaborazioni coordinate e continuative iscritte alla gestione separata INPS, l'applicazione di un'aliquota del 24% per coloro che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e del 25%, oltre le aliquote aggiuntive in vigore, per coloro che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. Stessa aliquota del 25%, oltre le aliquote aggiuntive, si applica, come previsto al comma 8, per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome (art. 53, comma 1, TUIR).

Dette aliquote sono quelle in essere per tutti i lavoratori dipendenti del settore dello spettacolo e per i lavoratori autonomi dotati di partita iva iscritti alla gestione separata Inps. L'unica aliquota modificata è quella per le collaborazioni coordinate e continuative che è stata ridotta ed allineata a quella dei lavoratori autonomi con partita Iva.

Inoltre,

- al comma 8-*bis* è prevista l'applicazione dei contributi previdenziali per la sola parte eccedente l'importo di euro 5.000,00 del compenso;

- al comma 8-*ter*, una riduzione del 50% delle aliquote fino al 31 dicembre 2027, con equivalente riduzione dell'imponibile contributivo. Non si tratta di una decontribuzione ma di una riduzione della base imponibile e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche, che saranno riconosciute unicamente per gli importi effettivamente versati. Non subiscono invece riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero;

- ai commi 8-*quater* e 8-*quinqües*, rispettivamente, l'esclusione del recupero contributivo per i rapporti iniziati prima del termine di decorrenza del presente decreto e l'assolvimento, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Si deve osservare, in generale, che le novità introdotte rendono incontrovertibile il riconoscimento di "lavoratori" a coloro che operano verso corrispettivo nel mondo dello sport, con la conseguenza di poter essere finalmente considerati, dagli enti previdenziali e assicurativi, tutelabili sia sotto il profilo previdenziale, sia assicurativo. La qualifica come soggetti "non lavoratori" in quanto percettori di reddito qualificato come diverso dal Legislatore tributario e la mancanza finora di una disciplina sostanziale ha determinato assenza di tutele, difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento degli operatori, e comportato differenze di trattamento.

**L'articolo 24** interviene sull'articolo 36, che riguarda il trattamento tributario, per:

- abrogare il comma 5 e modificare il comma 6 al fine di precisare che (i) i compensi fino all'importo di 15.000,00 euro, analogamente alla disciplina oggi vigente per importi fino a 10.000,00 euro, non sono soggetti ad alcuna forma di imposizione, con esclusione della sola applicazione dell'aliquota contributiva a favore del lavoratore sportivo sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro, come previsto dall'articolo 35, comma 8-*bis*, e che (ii) i compensi superiori a 15.000,00 euro rilevano esclusivamente per la parte eccedente ed esclusivamente per determinare il reddito del percipiente. Il comma 6 prevede, infatti, che i compensi nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo di 15.000,00 euro e che, qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi detto limite, la parte eccedente concorra a formare il reddito del percipiente;

- precisare, al nuovo comma 6-*bis*, che all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare

autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare;

- aggiungere un nuovo comma, il 6-ter, che intende agevolare il graduale inserimento nel settore professionistico di atleti e atlete di età inferiore a 23 anni, prevedendo che le loro retribuzioni non costituiscono reddito per il percipiente, al fine del calcolo delle imposte dirette, fino all'importo massimo di euro 15.000,00. Per gli sport a squadre, questa agevolazione si applica alle sole società sportive professionistiche il cui fatturato non superi i 5 milioni di euro;

- aggiungere un nuovo comma, il 6-quater, che prevede la disciplina applicabile ai premi;

- abrogare il comma 5 (a tenore del quale “*Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*”) e il comma 7 (a tenore del quale “*La soglia di esenzione di cui all'art. 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali*”) che, rispettivamente, facevano riferimento il primo a norme che non venivano poste in discussione dal decreto legislativo n. 36 ed il secondo ad una soglia di esenzione a diecimila euro non più prevista in sede di correttivo.

Riassumendo: con il decreto correttivo si intende individuare le soluzioni commisurate alle caratteristiche delle diverse realtà che compongono il mondo del dilettantismo e alle esigenze emerse nel corso della consultazione pubblica. Si punta a correggere il decreto legislativo n. 36 del 2021, che ricondurrebbe nell'unico contenitore “attività dilettantistica” realtà socio-economiche molto diverse - e quindi inconciliabili - tra loro, quali le piccole realtà sportive di oratorio, i grandi club e tutti gli atleti di vertice di discipline non professionistiche:

i) l'attività di base svolta essenzialmente con prestazioni volontarie o con compensi di natura minimale: fino a 5.000,00 euro a percettore non è previsto alcun nuovo adempimento o aumento di costo;

ii) l'attività giovanile e di avviamento, con lavoratori che percepiscono fino a 15.000,00 euro massimo all'anno: da 5.000,00 euro in su, è riconosciuta loro tutela sotto il profilo lavoristico ma non vi sono ritenute fiscali. Ne consegue la sostanziale riduzione del costo complessivo a carico di associazioni e società sportive dilettantistiche, che viene contenuto ed integralmente destinato alla previdenza del lavoratore, finora non riconosciutagli, a parità di netto;

iii) l'attività sportiva dilettantistica apicale di vertice, con lavoratori che percepiscono oltre 15.000,00 euro all'anno: regolare assoggettamento per la parte eccedente i 15.000,00 euro a ritenuta fiscale e, per la parte eccedente i 5.000,00 euro, a ritenuta previdenziale. Ne consegue la sostanziale riduzione del costo complessivo a carico di associazioni e società sportive dilettantistiche, che viene contenuto ed integralmente destinato alla previdenza del lavoratore, finora non riconosciutagli, a parità di netto;

iv) l'esclusione dalla natura retributiva degli importi che sono erogati ai lavoratori sportivi a titolo di premio,

quindi non in relazione all'attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi legati all'alea del risultato.

**L'articolo 25** interviene sull'articolo 37, che ha per oggetto i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, che assoggetta alla disciplina dell'art. 35, commi 2, 8-*bis* e 8-*ter*, per quanto riguarda la previdenza, e all'articolo 36, comma 6, per quanto riguarda gli aspetti tributari. Viene abrogato il comma 6 in quanto i suoi contenuti sono riportati nel comma 4.

Si tratta di soggetti che normalmente non sono tesserati ma garantiscono lo svolgimento delle attività sportive e il funzionamento delle associazioni, come, ad esempio, la segreteria dei corsi e l'associato di supporto al funzionamento delle strutture tecniche.

**L'articolo 26** riguarda l'articolo 38. Tale disposizione chiarisce la distinzione tra l'area del professionismo e quella del dilettantismo (commi 1 e 1-*bis*) e contiene, per la prima volta, una definizione legislativa in positivo dell'attività dilettantistica, che non viene più determinata solo per differenza in tutti quei casi in cui l'attività non è considerata professionistica. L'articolo 38, come modificato, prevede inoltre che agli enti del terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche si applichino le disposizioni previste per associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente all'attività dilettantistica da queste esercitata (comma 1-*ter*). L'intervento mira a fare chiarezza, in modo sistematico, sul contenuto della due aree in cui tradizionalmente è diviso il mondo dello sport, quella del professionismo e quella del dilettantismo. Quest'ultimo, in particolare, ricomprende anche gli enti del terzo settore che svolgono, come attività generale, quella dilettantistica.

**L'articolo 27** interviene sull'articolo 41, che prevede il riconoscimento delle figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport, escludendo, in coordinamento con il successivo articolo 42, le attività sportive a livello agonistico e comunque disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

Vengono chiarite le rispettive aree di competenza: i chinesiologi devono occuparsi del movimento del corpo di chi svolge attività motoria; gli istruttori di specifica disciplina dello svolgimento delle attività sportive per come definite dall'art. 2 del decreto legislativo n. 36.

**L'articolo 28**, nel modificare l'articolo 42, chiarisce che la figura alternativa al chinesiologo deve essere in possesso di una equipollente abilitazione professionale e che il chinesiologo e l'istruttore non svolgono attività sanitaria.

**L'articolo 29** sostituisce il riferimento alla legge delega n. 86 del 2019 con quello al decreto legislativo n. 36 del 201 contenuto nella lettera a) del comma 2 e modifica la lettera b) sempre del comma 2 dell'art. 51. E ancora, modifica l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituendovi "dall'articolo 90 della legge n. 289/2002" con "dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36".

**L'articolo 30** aggiunge, all'elenco delle abrogazioni contenuto nell'art. 52 del decreto legislativo n. 36, l'art. 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 fa riferimento al premio di addestramento e formazione tecnica previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91. I contenuti di tale disposizione sono stati integralmente riportati al comma 4 dell'art. 36 del decreto in esame.

Con un nuovo comma *2-bis* viene infine abrogata la parte che si riferisce allo sport dilettantistico dell'art. 67, primo comma, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'abrogazione in parola deriva dalla necessità di tenere in considerazione i recenti interventi della Corte di Cassazione sul tema in esame. Con ben 37 sentenze, omogenee nei contenuti, pubblicate tra il mese di dicembre 2021 e il mese di gennaio 2022, la Cassazione ha ritenuto che in presenza di un'attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR non possano essere riconosciuti. La Corte di Giustizia europea si era espressa analogamente a favore del riconoscimento della qualifica di lavoratore a chi pratici uno sport quando l'attività sportiva rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, indipendentemente dal dato formalistico costituito dalla libera determinazione da parte di una Federazione Sportiva Nazionale in merito alla qualificazione come professionistica della singola disciplina sportiva praticata.

L'abrogazione si riferisce unicamente alla tipologia di reddito, ai fini delle imposte dirette restano invariate le agevolazioni oggi previste, salvo l'incremento della base non imponibile da 10.000,00 euro a 15.000,00 euro.

**L'articolo 31** prevede le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei nuovi maggiori oneri derivanti dal decreto legislativo.

## RELAZIONE TECNICA

Il presente articolato ha per oggetto le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "*delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo*".

In tema di lavoro sportivo, la legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha regolamentato esclusivamente quello professionistico; il mondo del dilettantismo ha proseguito, in assenza di norme che lo disciplinassero sotto il profilo civilistico, esclusivamente sulla base di norme di carattere fiscale fino all'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, ai commi 17 e 18, ne ha fornito una prima scarna disciplina, pur sempre sul presupposto, ormai venuto meno sotto il profilo concreto, che questa attività venisse svolta esclusivamente per puro "diletto".

La necessità di dare una disciplina adeguata alle rilevanti modifiche che la realtà socio – economica dello sport ha registrato nel passaggio dagli anni 90 ai tempi attuali è stata fatta propria dalla legge delega 8 agosto 2019, n. 86, che ha fissato criteri e principi del settore e in esecuzione della quale sono stati emanati 5 decreti delegati.

Tra i decreti approvati quello in esame è il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Va preliminarmente significato che, per ognuna delle deleghe contenute nella legge delega n. 86, è stata inserita la possibilità per il Governo di emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, "*disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi*".

Entrando nel merito delle disposizioni integrative e correttive, esse riguardano alcuni articoli del decreto legislativo n. 36 del 2021, di cui si illustrano di seguito gli effetti finanziari.

### Articolo 1

#### **Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La norma prevede la possibilità che gli enti dilettantistici possano assumere anche la forma giuridica di società di capitali e cooperative, aggiunge la lett. c-bis) per inserire anche gli enti del terzo settore e modifica il comma 2 per precisare che agli enti del terzo settore si applica la disciplina di cui al decreto legislativo n. 36 del 2021, limitatamente alle attività sportive dilettantistiche esercitate, e, relativamente alle disposizioni del Capo I del decreto medesimo, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Articolo 2

#### **Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La disposizione inserisce il comma 1-bis e il comma 1-ter all'articolato originario. In particolare:

- il comma 1-bis esclude, per gli enti del terzo settore, la necessità del requisito dell'esercizio dell'attività



dilettantistica come esclusiva attività principale così da creare un coordinamento con i principi generali del codice del terzo settore;

- il comma 1-*ter* specifica che alle società sportive dilettantistiche si applicano le norme del codice civile per quanto riguarda il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto nonché la forma societaria, con esclusione di quelle riguardanti la distribuzione degli utili, ad eccezione di quanto disposto dal successivo articolo 8, commi 3 e 4-*bis*, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

Entrambe le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 3**

#### **Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La norma apporta alcune integrazioni al comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 36 del 2021, aggiungendo il riferimento alla forma giuridica di cooperativa di cui al Titolo VI, libro V del codice civile, escludendo al contempo, gli enti costituiti in forma di società cooperativa a mutualità prevalente, di cui all'articolo 2512 codice civile, dalla possibilità di distribuire dividendi ai soci. Il medesimo articolo inserisce il comma 4-*bis* che contiene una misura di incoraggiamento agli investimenti che possa supportare l'attività di avviamento e di promozione dello sport, aumentando all'80% la quota destinata all'aumento gratuito del capitale sociale per gli enti dilettantistici che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, subordinatamente al rispetto delle altre condizioni indicate al comma 3. È stata, altresì, inserita una clausola di compatibilità con la normativa unionale in tema di aiuti di Stato.

Entrambe le misure non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 4**

#### **Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La modifica recata all'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 riguarda la possibilità per le associazioni e società sportive dilettantistiche di esercitare attività secondarie e strumentali. Le modifiche apposte con il decreto correttivo intervengono, con l'inserimento del comma 1-*bis*, per specificare che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo. L'integrazione apportata con l'articolo 4 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 5**

#### **Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

Con la norma si inserisce un riferimento alle Discipline Sportive Associate, a completamento dell'elencazione degli Enti cui possono affiliarsi le associazioni dilettantistiche. La disposizione, innestandosi su una norma cui non erano stati ascritti effetti finanziari, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 6**

#### **Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La disposizione integrando la definizione di tesseramento ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o





maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 7**

##### **Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

Con la disposizione in esame si eleva a 14 anni l'età richiesta al minore per prestare il proprio consenso al tesseramento. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 8**

##### **Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

Inserisce in norma un riferimento alle Discipline Sportive Associate. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari.

#### **Articolo 9**

##### **Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La norma integra l'articolo 19 ponendo a carico degli organismi affilianti l'obbligo di verifica e controllo dell'esistenza di una polizza assicurativa per i danni provocati dagli animali impiegati in attività sportive. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 10**

##### **Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La previsione inserisce il riferimento al regolamento di esecuzione 2021/963 della Commissione europea. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 11**

##### **Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La disposizione opera un intervento di *drafting* normativo; non vi sono, pertanto, effetti finanziari.

#### **Articolo 12**

##### **Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La previsione ricomprende tutte le manifestazioni e le rispettive prove che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2011, n. 2. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 13**

##### **Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La norma ha ad oggetto la definizione del lavoratore sportivo e la disciplina dell'attività di lavoro sportivo, che può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, nonché la possibilità, per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro; le disposizioni applicabili ai lavoratori sportivi, provenienti da Paesi esterni all'Unione europea; il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi e la facoltà di prevedere norme più specifiche sulla protezione di tali dati mediante accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle



Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 13 in questione apporta le seguenti modifiche all'art. 25:

- lettera a): al comma 1 dell'articolo 25 viene identificata la platea dei lavoratori sportivi, in conformità a quanto previsto a livello comunitario. La Corte di Giustizia europea, infatti, riconosce la qualifica di lavoratore sportivo quando l'attività sportiva riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, indipendentemente dal dato formalistico costituito dalla libera determinazione da parte di una federazione sportiva nazionale in merito alla qualificazione come professionistica della singola disciplina praticata (cfr., *ex plurimis*, Corte di Giustizia, sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C-51/1996 e C-191/1997 (Deliège); Corte di Giustizia, sentenza 13 aprile 2000, causa C-176/1996 (Lehtonen).

In questo senso il provvedimento precisa che il tesserato che svolge, verso corrispettivo, mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale, è lavoratore sportivo.

Il decreto correttivo, incidendo su una disciplina non ancora vigente, apporta in tal modo certezze su chi è lavoratore sportivo fissando le condizioni che devono sussistere per essere considerati, oltre alle figure tipizzate, lavoratore sportivo, riprendendo la definizione elaborata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1 del primo dicembre 2016;

- lettera b): viene ribadito il principio della tutela della dignità dei lavoratori sportivi nel rispetto del principio della specificità dello sport;

- lettera c): la modifica rende applicabile al lavoro sportivo l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che esclude la presunzione dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente con riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Si consente, pertanto, la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente. Trattandosi di norma procedurale non si stimano oneri a carico della finanza pubblica

Si osserva che, per le modalità di svolgimento del lavoro dilettantistico sportivo, in cui raramente interviene una forma di eterodirezione esclusiva, il rapporto si presta ad essere - in principio - regolato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Le rigidità delle altre forme, come la subordinazione, mal si adattano a caratteristiche e specificità dello sport dilettantistico. Si tratta, peraltro, di una scelta, quella della collaborazione coordinata e continuativa, già operata in passato dal Legislatore e che, se anche successivamente abbandonata, costituisce un valido riferimento per i motivi testé esposti. Si ricorda, ad esempio, l'inquadramento delle collaborazioni sportive operato con l'articolo 1, comma 358, legge 27 dicembre 2017, n. 205. La stessa lett. d) del secondo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 appare



confermare il *favor* legislativo per questa tipologia di inquadramento del lavoro sportivo dilettantistico.;

- lettera d): la modifica ha la stessa finalità di quella indicata alla lettera c);

- lettera e): il comma 4 viene soppresso in considerazione delle caratteristiche del lavoro sportivo e della definizione di lavoratore sportivo. Ferma la figura del volontario che presta in maniera disinteressata la propria attività, il decreto ha ad oggetto il lavoratore sportivo che presta la sua attività con continuità a fronte di un corrispettivo. In questo contesto potrebbe ricorrere la figura del lavoratore occasionale ma sarebbe disciplinata dalle norme generali.

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati o tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata di norma annuale. In presenza di una attività sportiva di carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti della collaborazione occasionale; le predette disposizioni con comportano, pertanto, oneri a carico della finanza pubblica;

- lettera f): stabilisce che i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari (articolo 29, comma 2), in particolare le prestazioni non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. L'attività dei lavoratori dipendenti può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo. Detti premi per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono soggetti ad una ritenuta di imposta alla fonte del 20%. Ai fini della presente stima, non si considera, a titolo prudenziale, l'eventuale recupero di gettito dovuto all'applicazione della ritenuta in luogo dell'esenzione fino a 10.000 euro.

La legislazione vigente prevede per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche l'applicazione del regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali (oggi, dei volontari) e, quindi, che non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Se le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale 10.000 euro, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale per l'intero importo.



Sulla base dei dati relativi alle erogazioni dei compensi sportivi erogati ai dipendenti pubblici superiori a 10.000,00 euro, si stima un numero di potenziali soggetti oggetto dell'intervento pari a 428. Sulla base della distribuzione di tali soggetti per importo erogato, si è stimata una perdita di ritenuta a titolo di imposta all'aliquota del 23 per cento di competenza annua di circa -0,3 milioni di euro e di -0,02 e -0,01 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Non si è considerato in questo calcolo, per soli fini prudenziali, il recupero dovuto alla tassazione ordinaria dei compensi superiori a 15.000,00 euro.

Considerando la decorrenza a partire dal primo gennaio 2023, di seguito l'andamento finanziario:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>dal 2024</b>
Irpef	0	-0,23	-0,3
Addizionale regionale	0	0	-0,02
Addizionale comunale	0	0	-0,01
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,33</b>

*Milioni di euro*

La disposizione trova copertura come previsto nel successivo articolo 31;

- lettera g): il comma 6-bis esclude automatismi nella tipologia di rapporto con i direttori di gara, rinviandola ai contratti individuali stipulati con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. Si è ritenuto opportuno precisare, inoltre, che rientrano in questa figura i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze. Si è ritenuto altresì opportuno precisare che alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 14**

##### **Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

Si interviene sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 36 con due modifiche di forma. Viene aggiunto il riferimento anche all'articolo 2103 del codice civile e viene sostituita la locuzione "indennità di anzianità" con "trattamento di fine rapporto". La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 15**

##### **Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

Con l'articolo in esame si interviene, al comma 5 dell'art. 27, prevedendo la sanzione dell'inefficacia del caso di mancata approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, in linea con le attuali previsioni regolamentari. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 16**



### **Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La norma introduce alcune delle più importanti novità del decreto correttivo, che mirano a ridurre i margini legati alla autonomia delle parti nell'inquadramento dei lavoratori, inserendo criteri per identificare la tipologia di rapporto e trasferendo al dilettantismo un principio già presente per il professionismo dalla citata legge 23 marzo 1981, n. 91, ossia che una minore continuità temporale nella prestazione sia di per sé stessa indice di autonomia nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, in cui il coordinamento sotto il profilo tecnico-sportivo è una necessità imprescindibile dello sport.

Il decreto correttivo introduce la presunzione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono i requisiti che vengono precisati nella stessa disposizione, vale a dire che le prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non abbiano una durata superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Inoltre, sempre l'articolo 16 individua le modalità di semplificazione per quanto riguarda la costituzione del rapporto di lavoro, prevedendo la possibilità di assolvere a determinati adempimenti mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

La comunicazione al registro dei dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo equivale alla comunicazione al centro per l'impiego; il registro può ospitare, in apposita sezione, il Libro Unico del Lavoro consentendo di assolvere in via telematica, per le collaborazioni coordinate e continuative, il relativo obbligo di tenuta (commi 3 e 4). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 17**

#### **Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La disposizione prevede la possibilità per le società e le associazioni sportive di avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

L'articolo in questione, in particolare, modifica, sin dal titolo dell'articolo 29, il termine "amatore", e le sue declinazioni, con "volontario"; modifica, inoltre, il comma 1 estendendo la possibilità di avvalersi di volontari anche agli organismi sportivi paralimpici, al CONI, al CIP e alla società Sport e salute. La disposizione ha carattere definitorio e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 18**

#### **Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

Con la disposizione in esame si prevede, al comma 1, che l'art. 30 si applica sia ad associazioni e società sportive dilettantistiche sia a società professionistiche e, per queste ultime, consente, con il nuovo comma 7-*bis*, sub lettera b), di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall'età di 15 anni. La legge 30 dicembre 2021, n. 234, al comma 154 dell'articolo 1, ha già provveduto ad abbassare a 23 anni il limite massimo di età. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



pubblica.

### **Articolo 19**

#### **Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

Viene fissata la decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo al 31 luglio 2023. Al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 31 vengono poi aggiunte le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate e alla lettera b) viene eliminata la locuzione "amatoriale o giovanile", ritenendosi sufficiente ricorrere alla definizione di attività dilettantistica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 20**

#### **Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La norma apporta modifiche squisitamente ordinamentali al comma 1 laddove, con la lettera a), precisa che i controlli medici propedeutici allo svolgimento dell'attività sportiva si effettuano non sulla base delle norme stabilite dalle singole Federazioni nazionali e Discipline associate, bensì, secondo le disposizioni stabilite direttamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si intende, in tal modo, garantire omogeneità alle disposizioni in materia. Le previsioni di cui alle lettere b) e c) hanno natura modificativa e correttiva delle disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 32, di natura anch'esse ordinamentale. Infine, il nuovo comma *6-bis*, sub lettera d), reca disposizioni meramente ricognitive di previsioni vigenti, al fine di escludere eventuali dubbi in ordine alle modalità mediante le quali procedere all'accertamento della idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi.

Le predette disposizioni, conseguentemente, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### **Articolo 21**

#### **Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La disposizione in esame, nel rinviare all'articolo 32, comma 1, si limita a semplificare, alla lettera a), le modalità di accertamento dell'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo. La lettera b) apporta una modifica formale e la lettera c) aggiunge, all'elenco dei Ministeri, l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia. La previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

### **Articolo 22**

#### **Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

L'articolo in esame introduce modifiche all'art. 34, che tratta dell'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi. In particolare, il comma 1 demanda la definizione di retribuzioni e riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo a un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, che viene poi richiamato nel comma 3; il comma 4 dell'articolo 34, come modificato, disciplina la categoria dei volontari, ai quali deve essere assicurata la



copertura per responsabilità civile, oltre a quanto già previsto per morte e invalidità permanente. La previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

### **Articolo 23**

#### **Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

Tenuto conto che, per effetto del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la decorrenza della norma in esame del d.lgs. n. 36 del 2021 è stata differita al 1° gennaio 2023, al fine di stimare le maggiori entrate contributive ed i maggiori oneri derivanti dall'approvazione della normativa in esame, alla luce delle modifiche introdotte all'art. 35 del d. lgs. 36 del 2021 dall'art. 23 del d. lgs. integrativo e correttivo, sono state riformulate le ipotesi a suo tempo adottate per determinare gli effetti finanziari relativamente ai lavoratori sportivi dei settori dilettantistici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Al fine di consentire la confrontabilità delle valutazioni, come nella precedente relazione tecnica del 2020 sono stati considerati i soli lavoratori sportivi dei settori dilettantistici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa non assicurati presso altre forme obbligatorie.

L'articolo 23 del d. lgs integrativo e correttivo del d. lgs. n. 36 del 2021 prevede, per i suddetti collaboratori, a differenza di quanto previsto dal D. lgs n. 36/2021 un'aliquota contributiva IVS del 25% da applicare alla retribuzione eccedente i 5.000 euro ed una riduzione del 50% dell'imponibile contributivo IVS fino all'anno 2027.

I dati utilizzati in sede di predisposizione del D. lgs n. 36 del 2021 per effettuare le valutazioni derivavano da una rilevazione dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale risultava che in Italia, nel 2019, erano state presentate 429.238 dichiarazioni di redditi relativi a compensi sportivi. Nell'ambito di questa platea di collaboratori sportivi, alla luce dei dati emersi dal monitoraggio effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione del Bonus Covid per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, era stato stimato che fossero circa 150.000 i soggetti che svolgevano l'attività di "collaboratore" sportivo come esclusiva fonte di reddito. Dalle elaborazioni compiute dalla società Sport e Salute S.p.A., risultò inoltre che il numero di collaboratori sportivi monoreddito con redditi inferiori a 10.000 euro era pari a 137.597. In base a queste informazioni si stimò che i collaboratori monoreddito con reddito superiore a 10.000 euro fossero circa 12.000. Ipotizzando che 7.000 di questi collaboratori fossero atleti o tecnici che sarebbero confluiti come nuovi iscritti al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti, restavano 5.000 collaboratori sportivi monoreddito con retribuzione superiore a 10.000 euro che, in base all'art. 35, sarebbero confluiti nella Gestione separata dell'INPS. Per questi collaboratori si ipotizzò una retribuzione annua di 18.000 euro. Ai fini della valutazione si considerò la parte di retribuzione eccedente i 10.000 euro che, al momento di quella valutazione, costituivano il limite reddituale di esenzione ai fini previdenziali.

Grazie ad un aggiornamento dei dati relativi al 2019 elaborato dall'Agenzia delle Entrate, è stato possibile stimare in 30.000 il numero dei collaboratori sportivi (non atleti o tecnici) monoreddito con retribuzione superiore a 5.000 euro e determinare la loro retribuzione media in circa 11.200 euro. Sulla retribuzione



eccedente i 5.000 euro è stata applicata l'aliquota contributiva IVS del 25%, riducendola del 50% fino al 2027 come indicato dall'art. 23 in esame.

La valutazione è stata effettuata per il decennio 2023 – 2032.

La Tabella 1 riporta, in milioni di euro, le maggiori entrate per gli sportivi professionisti già iscritti e per i lavoratori sportivi subordinati e autonomi nuovi iscritti e le maggiori entrate, valutate in base all'articolo 23, per i collaboratori sportivi privi di assicurazione iscritti alla Gestione separata.

Analogamente la Tabella 2 riporta, in milioni di euro, accanto ai maggiori oneri per i primi due gruppi di assicurati, gli oneri, valutati in base all'articolo 23, per i collaboratori sportivi privi di assicurazione iscritti alla Gestione separata.

La Tabella 3 riporta, in milioni di euro, gli effetti finanziari complessivi sulla base delle due tabelle precedenti:

Tabella 1  
**Maggiori entrate contributive previste per gruppo di assicurati**  
*(in milioni di euro)*

Anno	1° gruppo	2° gruppo	1° e 2° gruppo	3° gruppo	Totale entrate contributive	
	sportivi attualmente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti	lavoratori sportivi nuovi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi	complesso iscritti al Fondo Pensione Lavoratori sportivi	collaboratori sportivi nuovi iscritti alla Gestione separata	al lordo degli effetti fiscali	al netto degli effetti fiscali
	Versamento contributi malattia, maternità, ANF e NASpI	Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e NASpI	Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e NASpI	Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e Dis-COLL		
2023	15,2	127,9	<b>143,1</b>	26,5	<b>169,6</b>	<b>169,6</b>
2024	15,4	130,0	<b>145,4</b>	26,9	<b>172,3</b>	<b>106,1</b>
2025	15,6	132,0	<b>147,6</b>	27,3	<b>174,9</b>	<b>134,9</b>
2026	15,9	134,0	<b>149,9</b>	27,8	<b>177,7</b>	<b>137,0</b>
2027	16,1	136,1	<b>152,2</b>	28,2	<b>180,4</b>	<b>139,0</b>
2028	16,3	138,1	<b>154,4</b>	54,6	<b>209,0</b>	<b>167,2</b>
2029	16,6	140,2	<b>156,8</b>	55,4	<b>212,2</b>	<b>159,5</b>
2030	16,8	142,2	<b>159,0</b>	56,3	<b>215,3</b>	<b>166,0</b>
2031	17,1	144,2	<b>161,3</b>	57,1	<b>218,4</b>	<b>168,4</b>
2032	17,3	146,3	<b>163,6</b>	58,0	<b>221,6</b>	<b>170,9</b>





Tabella 2  
**Maggiori oneri previsti per gruppo di assicurati**  
(in milioni di euro)

Anno	1° gruppo	2° gruppo	1° e 2° gruppo	3° gruppo	Totale oneri  al lordo degli effetti fiscali
	sportivi attualmente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti	lavoratori sportivi nuovi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi	complesso iscritti al Fondo Pensione Lavoratori sportivi	collaboratori sportivi nuovi iscritti alla Gestione separata	
	Per indennità malattia, maternità, ANF e NASpI	Per indennità malattia, maternità, ANF, NASpI e prestazioni pensionistiche	Per indennità malattia, maternità, ANF, NASpI e prestazioni pensionistiche	Per indennità malattia, maternità, ANF, Dis-COLL e prestazioni pensionistiche	
2023	-38,7	-41,8	<b>-80,5</b>	-17,9	<b>-98,4</b>
2024	-39,2	-53,7	<b>-92,9</b>	-18,1	<b>-111,0</b>
2025	-39,8	-54,5	<b>-94,3</b>	-18,4	<b>-112,7</b>
2026	-40,4	-55,5	<b>-95,9</b>	-18,6	<b>-114,5</b>
2027	-41,0	-56,5	<b>-97,5</b>	-18,9	<b>-116,4</b>
2028	-41,6	-57,5	<b>-99,1</b>	-19,2	<b>-118,3</b>
2029	-42,2	-58,5	<b>-100,7</b>	-19,5	<b>-120,2</b>
2030	-42,8	-59,5	<b>-102,3</b>	-19,8	<b>-122,1</b>
2031	-43,5	-60,4	<b>-103,9</b>	-20,1	<b>-124,0</b>
2032	-44,1	-61,3	<b>-105,4</b>	-20,5	<b>-125,9</b>

Tabella 3  
**Effetti complessivi**  
(in milioni di euro)



<b>Anno</b>	<b>Maggiori oneri complessivi</b> (al lordo degli effetti fiscali)	<b>Maggiori entrate contributive complessive</b> (al netto degli effetti fiscali)	<b>Effetti complessivi</b> (entrate - oneri)
2023	-98,4	169,6	71,2
2024	-111,0	106,1	-4,9
2025	-112,7	134,9	22,2
2026	-114,5	137,0	22,5
2027	-116,4	139,0	22,6
2028	-118,3	167,2	48,9
2029	-120,2	159,5	39,3
2030	-122,1	166,0	43,9
2031	-124,0	168,4	44,4
2032	-125,9	170,9	45,0

Pertanto i nuovi effetti finanziari complessivi dell'articolo 35 come rideterminato sono quelli riportati nella tabella 3.

Ai fini della quantificazione degli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo correttivo in esame rispetto alle stime degli effetti determinate in occasione dell'approvazione del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 rileva quanto riportato nella Tabella n. 4:

Tabella 4

**Variazione degli effetti complessivi rispetto a d.lgs. originario (+ effetti positivi per finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)**  
(in milioni di euro)

<b>Anno</b>	<b>Effetti complessivi stimati nella RT del d.lgs. originario</b> (a)	<b>Nuovi effetti complessivi per art. 23 d.lgs. correttivo</b> (b)	<b>Variazione effetti complessivi</b> (b) - (a)
2023	36,5	71,2	34,7
2024	26,4	-4,9	-31,3



2025	26,7	22,2	-4,5
2026	27,2	22,5	-4,7
2027	27,4	22,6	-4,8
2028	27,7	48,9	21,2
2029	28,0	39,3	11,3
2030	28,2	43,9	15,7
2031	28,2	44,4	16,2
2032	28,2	45,0	16,8

Pertanto, per effetto della misura in esame derivano oneri ed effetti negativi per la finanza pubblica valutati in 31,3 mln di euro per il 2024, 4,5 mln di euro per il 2025, 4,7 mln di euro per il 2026 e 4,8 mln di euro per il 2027. Prudenzialmente, gli effetti della le maggiori entrate rinvenienti dalla disposizione non vengono scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

#### **Articolo 24**

##### **Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La norma è rivolta a novellare l'articolo 36, in materia di trattamento tributario e interviene per:

- abrogare il comma 5 e modificare il comma 6 al fine di precisare che (i) i compensi fino all'importo di 15.000,00 euro, analogamente alla disciplina oggi vigente per importi fino a 10.000,00 euro, non sono soggetti ad alcune forma di imposizione, con esclusione della sola applicazione dell'aliquota contributiva a favore del lavoratore sportivo sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro, come previsto dall'articolo 35, comma 8-bis, e che (ii) i compensi superiori a 15.000,00 euro rilevano esclusivamente per la parte eccedente ed esclusivamente per determinare il reddito del percipiente. Più nel dettaglio, il comma 6 prevede, infatti, che i compensi nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo di 15.000,00 euro e che, qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi detto limite, la parte eccedente concorra a formare il reddito del percipiente.

Per quanto concerne i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai fini della stima sono stati elaborati i dati del modello di certificazione unica presentato nell'anno 2020, anno di imposta 2019, per la parte relativa alla "certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", considerando i dati relativi alle somme erogate individuate con causale "N". Tale modalità di selezione della platea dei soggetti interessati dalle disposizioni in esame è da ritenersi prudentiale in quanto con tale causale vengono indicati tutti i lavoratori delle associazioni e degli Enti dello sport dilettantistico compresi quelli che svolgono mansioni amministrativo gestionali che risultano invece esclusi dal trattamento fiscale di favore. Pertanto, sulla base di tali elaborazioni, relativamente all'elevazione a 15.000,00 euro del limite di esenzione, si è stimata una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -15,3 milioni di euro, e di -1,2 e -0,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Per quanto concerne l'eliminazione della ritenuta a titolo di imposta per i compensi sopra i 15.000,00 euro e la riconduzione a tassazione ordinaria degli stessi, si è stimata una perdita di competenza annua di ritenute di circa -8,3 milioni di euro e,



applicando prudenzialmente un'aliquota marginale media Irpef del 24%, di recupero di gettito Irpef di circa +8,7 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal primo gennaio 2023, l'andamento finanziario risulta il seguente:

	2022	2023	2024	dal 2025
<b>Irpef</b>	0	-21,6	-8,4	-14,9
<b>Addizionale regionale</b>	0	0	-1,2	-1,2
<b>Addizionale comunale</b>	0	0	-0,4	-0,4
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-21,6</b>	<b>-10,0</b>	<b>-16,5</b>

*Milioni di euro*

La disposizione trova copertura come previsto nel successivo articolo 31;

- precisare, al nuovo comma 6-bis, che all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare;

- aggiungere un nuovo comma, il 6-ter, che intende agevolare il graduale inserimento nel settore professionistico di atleti e atlete di età inferiore a 23 anni. Per gli sport a squadre, questa agevolazione si applica alle sole società sportive professionistiche il cui fatturato non superi i 5 milioni di euro. Per quanto concerne le retribuzioni degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, ai fini della stima sono stati elaborati gli archivi provvisori delle dichiarazioni presentate nel 2021, selezionando i lavoratori dipendenti, con età inferiore ai 23 anni, delle società sportive professionistiche con fatturato non superiore ai 5 milioni di euro. Sulla base di tali elaborazioni risulta un numero di potenziali soggetti interessati dalla norma di circa 500 unità. Considerando l'esclusione dal reddito per ciascun soggetto di 15.000 euro, si è stimata una minor base imponibile di circa 7,5 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media del 40%, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -3 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -0,1 e -0,05 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal primo gennaio 2023, l'andamento finanziario risulta il seguente:

	2022	2023	2024	dal 2025
<b>Irpef</b>	0	-2,8	-3,0	-3,0
<b>Addizionale regionale</b>	0	0	-0,1	-0,1
<b>Addizionale comunale</b>	0	0	-0,06	-0,05
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-3,16</b>	<b>-3,15</b>

*Milioni di euro*

La disposizione trova copertura come previsto nel successivo articolo 31;

- aggiungere un nuovo comma, il 6-quater, che prevede la disciplina applicabile ai premi. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP,



Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono soggette ad una ritenuta di imposta alla fonte del 20%.

In considerazione del fatto che, a legislazione vigente, opera l'esenzione delle somme erogate fino a 10.000, a titolo prudenziale non si è considerato l'eventuale recupero dovuto alla ritenuta in luogo dell'esenzione fino a 10.000,00 euro;

- abrogare il comma 5 (a tenore del quale "Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289") e il comma 7 (a tenore del quale "La soglia di esenzione di cui all'art. 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali").

Dal complesso delle disposizioni contenute nell'articolo 24, si stimano, pertanto, i seguenti effetti finanziari:

	2022	2023	2024	dal 2025
<b>Irpef</b>	0	-24,4	-11,4	-17,9
<b>Addizionale regionale</b>	0	0	-1,3	-1,3
<b>Addizionale comunale</b>	0	0	-0,46	-0,45
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-24,4</b>	<b>-13,16</b>	<b>-19,65</b>

*Milioni di euro*

#### **Articolo 25**

##### **Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

Ha per oggetto i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, che assoggetta alla disciplina dell'art. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, per quanto riguarda la previdenza, e all'articolo 36, comma 6, per quanto riguarda gli aspetti tributari. Viene abrogato il comma 6 in quanto i suoi contenuti sono riportati nel comma 4. Si tratta di soggetti che normalmente non sono tesserati ma garantiscono lo svolgimento delle attività sportive e il funzionamento delle associazioni, come, ad esempio, la segreteria dei corsi e l'associato di supporto al funzionamento delle strutture tecniche. Dato il carattere ordinamentale della misura in questione, la stessa non determina effetti dal punto di vista finanziario.

#### **Articolo 26**

##### **Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

Tale disposizione chiarisce la distinzione tra l'area del professionismo e quella del dilettantismo (commi 1 e 1-bis) e contiene, per la prima volta, una definizione legislativa in positivo dell'attività dilettantistica, che non viene più determinata solo per differenza in tutti quei casi in cui l'attività non è considerata professionistica. L'articolo 38, come modificato, prevede inoltre che agli enti del terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche si applichino le disposizioni previste per associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente all'attività dilettantistica da queste esercitata (comma 1-ter). L'intervento mira a fare chiarezza, in modo sistematico, sul contenuto delle due aree in cui tradizionalmente è diviso il mondo dello sport, quella del professionismo e quella del dilettantismo.



Quest'ultimo, in particolare, ricomprende anche gli enti del terzo settore che svolgono, come attività generale, quella dilettantistica. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 27**

##### **Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La norma prevede il riconoscimento delle figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport, escludendo, in coordinamento con il successivo articolo 42, le attività sportive a livello agonistico e comunque disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 28**

##### **Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

Si chiarisce che la figura alternativa al chinesiologo deve essere in possesso di una equipollente abilitazione professionale e che il chinesiologo e l'istruttore non svolgono attività sanitaria. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 29**

##### **Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

L'articolo sostituisce il riferimento alla legge delega n. 86 del 2019 con quello al decreto legislativo n. 36 del 2021 contenuto nella lettera a) del comma 2 e modifica la lettera b) sempre del comma 2 dell'articolo 51. E ancora, modifica l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituendovi "dall'articolo 90 della legge n. 289/2002" con "dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36". La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

#### **Articolo 30**

##### **Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**

La norma aggiunge, all'elenco delle abrogazioni contenuto nell'art. 52 del decreto legislativo n. 36, l'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 fa riferimento al premio di addestramento e formazione tecnica previsto dalla legge 23 marzo 1981, n. 91. I contenuti di tale disposizione sono stati integralmente riportati al comma 4 dell'art. 36 del decreto in esame. Con un nuovo comma *2-bis* aggiunto dalla lett. b) viene infine abrogata la parte che si riferisce allo sport dilettantistico dell'art. 67, primo comma, lett. m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'abrogazione si riferisce unicamente alla tipologia di reddito, ai fini delle imposte dirette restano invariate le agevolazioni oggi previste, salvo l'incremento della base non imponibile da 10.000,00 euro a 15.000,00 euro.

#### **Articolo 31**

##### **Copertura finanziaria**


La disposizione indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 13, 23 e 24, prevedendo che agli oneri complessivamente derivanti dalle superiori disposizioni, valutati in 24,63 milioni di euro per



l'anno 2023, in 44,79 milioni di euro per l'anno 2024, in 24,48 milioni di euro per il 2025, in 24,68 milioni di euro per l'anno 2026, in 24,78 milioni di euro per l'anno 2027, in 19,98 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede, quanto ad 24,63 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo previsto all'art. 1, comma 34, della Legge 30 dicembre del 2020 n. 178 e per 44,79 mln di euro per l'anno 2024, 24,48 mln di euro per il 2025, 24,68 mln di euro per il 2026, 24,78 mln di euro per il 2027 e 19,98 mln di euro a decorrere dal 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che recano le necessarie disponibilità.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

10/08/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante *"delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo"*.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### ***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.***

L'articolo 5, comma 3 della legge 8 agosto 2019, n. 86 prevede che il Governo possa adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, “*disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi*”, previsti dal comma 1 dell'articolo in parola e tra questi il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Caratteristica della delega correttiva è quella di dover rispettare i medesimi principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega n. 86, in forza dei quali la prestazione lavorativa nello sport viene unificata in un unico lavoratore sportivo che può svolgere attività sia nel settore dilettantistico, sia in quello professionistico.

La configurazione come lavoratori dei prestatori d'opera in area dilettantistica comporta però, *ipso iure*, un loro inquadramento sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, finora non dovuto, che produrrebbe quell'incremento di costi che si era voluto evitare, mantenendo l'attività nell'area del dilettantismo.

Di conseguenza il decreto legislativo n. 36 è stato lungamente contestato dagli operatori del settore perché, nell'attuale testo, mette a rischio la sostenibilità del sistema.

Sono state operate scelte, si è osservato, che non tengono conto dell'esistenza di diverse aree dello sport, tra loro distinte, ognuna delle quali presenta proprie esigenze e richiede apposite soluzioni.

Nell'esercizio della propria delega, la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina Vezzali, ha pertanto promosso un'opera di approfondimento e revisione delle diverse tematiche collegate al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attraverso lo strumento della consultazione pubblica, rivolto ai numerosi portatori d'interesse del comparto in esame.

I dati raccolti sono stati esaminati dal tavolo tecnico istituito dalla Sottosegretaria Vezzali, composto da esperti qualificati incaricati di fare sintesi dei contributi, evidenziandone aspetti



nevralgici e qualificanti ai fini di un loro eventuale recepimento nel testo dello schema di decreto correttivo in esame.

In questo modo si è voluto promuovere un approccio costruttivo e fattivo, sia nel momento del dibattito sia nel momento del confronto politico sulle soluzioni proposte.

Le modifiche ed integrazioni apportate sono orientate a individuare il giusto punto di equilibrio tra la tutela dei lavoratori e le specificità del mondo sportivo; incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie per gli enti dilettantistici che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari; semplificare gli adempimenti relativi al rapporto di lavoro a carico degli enti sportivi dilettantistici mediante il potenziamento e l'ampliamento delle funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport del Consiglio dei ministri dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2021; rendere compatibile la riforma dello sport con quella del terzo settore, anche attraverso l'abrogazione della figura dell'amatore e l'introduzione di quella del volontario sportivo.

L'obiettivo perseguito è quello di risolvere gli attuali ampi margini di incertezze interpretative, soprattutto nell'area del dilettantismo dove la scelta tra prestazione subordinata, autonoma o collaborazione coordinata e continuativa era stata lasciata dal decreto legislativo n. 36 all'autonomia delle parti, con forti rischi di abusi e di contenziosi.

Le modifiche proposte contengono i criteri per distinguere l'una dalle altre.

## ***2) Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti fonti:

- la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo;
- la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
- la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento;

- la legge 14 giugno 1973, n. 366, recante estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
- la legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi;
- la legge 13 dicembre 1989, n. 401 recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive;
- la legge 11 maggio 1990, n. 108 recante disciplina dei licenziamenti individuali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals);
- il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 recante trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
- la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico;

- il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;
- il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;
- il regolamento (UE) n. 262/2015 della Commissione del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);
- decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese;
- la legge 20 gennaio 2016, n. 12, recante disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva;
- il regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

- il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963 della Commissione del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, Regolamento recante modalità per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria;
- il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attività agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza.

### ***3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

L'intervento normativo in esame si concretizza nella stesura di uno schema di decreto legislativo finalizzato ad introdurre disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86.

### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Le disposizioni integrative e correttive contenute nello schema del decreto legislativo in esame si pongono in linea di continuità con le disposizioni di rango costituzionale, sia sotto il profilo dell'esercizio della funzione delegata (articolo 76 Cost.) sia sotto il profilo del contenuto.

**5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

L'intervento è pienamente compatibile con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

Lo schema di decreto legislativo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali, pertanto, il testo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento in esame opera nel rispetto della utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge in itinere vertenti su materie analoghe a quelle prese in considerazione dall'intervento normativo.

Alcuni progetti di legge risultano presentati ma non in itinere, precisamente:

- proposta di legge C. 438 presentata il 29 marzo 2018 recante “*Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, in materia di accesso al trattamento pensionistico, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di erogazione dell'indennità di disoccupazione, nonché disposizioni concernenti l'assegno per il nucleo familiare in favore degli sportivi professionisti*” – XVIII legislatura;

- disegno di legge S. 2177 presentato il 17 dicembre 2015 recante “*Delega al Governo in materia di disciplina delle competenze professionali nel settore delle attività motorie e sportive*” - XVII legislatura;

- disegno di legge S. 999 presentato il 21 dicembre 2018 recante “*Delega al Governo per la razionalizzazione della normativa sullo sport*” - XVIII legislatura;

- disegno di legge S. 896 presentato il 25 ottobre 2018 recante “*Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli*

*studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive” - XVIII legislatura;*

- disegno di legge S. 972 presentato il 15 novembre 2018 recante “*Disposizioni in materia di professionismo sportivo e di parità di genere nello sport*” - XVIII legislatura;

- disegno di legge S. 1657 presentato il 19 dicembre 2019 recante “*Disposizioni in materia di vincolo sportivo per gli atleti minorenni o non professionisti*” - XVIII legislatura.”

***9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Pur essendo eterogenee le disposizioni correttive ed integrative contenute nello schema di decreto legislativo in esame, si è tenuto presente l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità nazionale, oltre che della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Non si è a conoscenza della pendenza di giudizi di costituzionalità vertenti su materie oggetto dell’intervento normativo.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Le disposizioni contenute nello schema del decreto legislativo in esame non si pongono in conflitto con le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea.

***11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea su oggetti analoghi a quelli presi in considerazione dall’intervento normativo.

***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Lo schema del decreto legislativo in esame è stato predisposto nel rispetto degli obblighi internazionali.

***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Nelle disposizioni correttive ed integrative in tema di lavoro sportivo sono stati valorizzati i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

***14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie oggetto degli interventi correttivi ed integrativi.

***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione nelle materie oggetto di intervento correttivo da parte degli Stati membri dell'Unione europea.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame appaiono necessarie al fine di definire compiutamente e senza incertezze interpretative l'intervento correttivo.

***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nello schema di decreto legislativo appaiono corretti ed aggiornati.

***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni atte a modificare testi normativi attualmente vigenti.

***4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Lo schema di decreto legislativo modifica puntualmente alcune disposizioni e contiene l'elencazione espressa delle norme abrogate.

***5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non hanno carattere retroattivo né comportano reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non esistono altre deleghe a carattere integrativo o correttivo non scadute sul medesimo oggetto.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Non è prevista l'adozione di atti successivi di attuazione nuovi rispetto a quelli già previsti dalle vigenti disposizioni.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi già in possesso delle strutture proponenti e non è stato necessario commissionare l'acquisizione di ulteriori dati statistici o informativi.



## **ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**

(Allegato 2 alla direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018)

**Provvedimento:** Schema di decreto legislativo, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante *"delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo"*.

**Amministrazioni competenti:** Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del lavoro e delle politiche sociali, - di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano<sup>1</sup>.

**Referenti AIR dell'Amministrazione competente:** avvocato Mario Morelli, Consigliere per gli affari giuridici e legislativi del Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e consigliere Dario Simeoli, vice Capo Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

### **SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

La legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha suddiviso la disciplina delle attività sportive in professionistiche e dilettantistiche, provvedendo, poi, a regolamentare esclusivamente il lavoro professionistico. Il mondo del dilettantismo ha proseguito, in assenza di norme che lo disciplinassero sotto il profilo civilistico, esclusivamente sulla base di norme di carattere fiscale (in particolare, la legge n. 80 del 25 marzo 1986 e la legge n. 398 del 16 dicembre 1991) fino all'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, ai commi 17 e 18, ne ha fornito una prima scarna disciplina ma pur sempre sul presupposto, ormai palesemente venuto meno sotto il profilo concreto, che questa attività venisse svolta esclusivamente per puro “diletto”.

Questa situazione aveva prodotto la figura dei “falsi dilettanti”, ossia dei lavoratori sportivi che operavano con “rimborsi spese” e godevano di agevolazioni conseguenti, senza coperture previdenziali, e una ricca produzione giurisprudenziale che ha reso ancora più problematica la

---

<sup>1</sup> Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 è stato emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, “di concerto con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economica e delle finanze, della difesa, della giustizia e per le pari opportunità e della famiglia”.

gestione dell'attività dilettantistica. Se, inizialmente, la fattispecie in esame era limitata agli atleti e tecnici partecipanti alla attività apicale delle varie federazioni sportive, lo sviluppo delle attività individuali nei vari centri gestiti da associazioni e società sportive dilettantistiche ha notevolmente incrementato il numero dei soggetti del mondo dilettantistico.

La necessità di dare una disciplina adeguata alle rilevanti modifiche che la realtà socio – economica dello sport ha registrato nel passaggio dagli anni 90 ai tempi attuali è stata fatta propria dalla legge delega n. 86 dell'otto agosto 2019, che ha fissato criteri e principi del settore e in esecuzione della quale sono stati emanati 5 decreti delegati.

Va preliminarmente significato che, per ognuna delle deleghe contenute nella legge delega n. 86, è stata inserita la possibilità per il Governo di emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, “*disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi*”.

Tra i decreti approvati quello in esame è il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Il testo approvato contiene sia la disciplina delle attività professionistiche sia di quelle dilettantistiche. Alla luce del principio introdotto dalla legge delega, la prestazione lavorativa nello sport viene unificata in un unico lavoratore sportivo che può svolgere attività sia nel mondo dilettantistico sia in quello professionistico.

La sostanziale differenza ricavabile tra le due aree, alla luce del decreto, è divenuta la finalità di lucro delle società professionistiche rispetto al divieto di scopo di lucro previsto per le dilettantistiche. La configurazione come lavoratori dei prestatori d'opera in area dilettantistica comporta però, *ipso iure*, un loro inquadramento sotto il profilo previdenziale ed assicurativo, fino ad oggi non dovuto, che produrrebbe quell'incremento di costi che fino ad oggi si era voluto evitare mantenendo l'attività nell'area del dilettantismo.

Di conseguenza il decreto è stato lungamente contestato dagli operatori del settore perché, nell'attuale testo, mette a rischio la sostenibilità del sistema. Sono state operate scelte, si è osservato, che non tengono conto dell'esistenza di diverse aree dello sport, tra loro distinte, ognuna delle quali presenta proprie esigenze e richiede apposite soluzioni.

Si è obbligatoriamente scelto di correggere il testo prima della sua entrata in vigore, all'interno dei confini posti dalla legge delega n. 86 del 2019.

Questo sostanzialmente al fine di evitare il collasso del sistema sport già gravemente danneggiato dalla situazione pandemica, e non correre il rischio che questi maggiori costi possano finire con il

gravare sull'utente finale, diventando una barriera all'avviamento alla pratica sportiva per i giovani in un Paese, l'Italia, che è agli ultimi posti della classifica europea per attività motoria.

E così le modifiche sono state orientate a individuare il giusto punto di equilibrio tra la tutela dei lavoratori e le specificità del mondo sportivo; innovare a favore di coloro che ambiscono a perseguire un qualche risultato economico che dia loro motivo per gestire palestre e piscine; semplificare il più possibile gli adempimenti a carico del mondo dello sport mediante l'ammodernamento, il potenziamento e l'ampliamento delle funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento dello Sport presso il Consiglio dei ministri, al quale assegnare anche la finalità di fungere da deterrente per coloro che volutamente non dichiarano i compensi erogati ricorrendo proprio all'alibi dell'eccesso di formalità richieste.

Il tutto con l'obiettivo di risolvere gli attuali ampi margini di incertezze interpretative.

Nel mondo del dilettantismo, ad esempio, la scelta tra prestazione subordinata, autonoma o collaborazione coordinata e continuativa era stata lasciata alla autonomia delle parti, con forti rischi di abusi e di contenziosi. Le modifiche proposte contengono i criteri per distinguere l'una dalle altre.

Il lavoro si è svolto in due fasi: una procedura di consultazione pubblica finalizzata all'ascolto delle criticità dei numerosi portatori d'interesse del comparto, un tavolo tecnico composto da esperti qualificati incaricati di fare sintesi dei contributi e di evidenziare aspetti nevralgici e qualificanti ai fini di predisporre il *set* di modifiche.

## **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

Lo sport si distingue da qualsiasi altro settore di attività e di prestazione di servizi in ragione del suo carattere poliedrico e della sua trasversalità, in poche parole in ragione della sua specificità. Lo sport svolge infatti, allo stesso tempo, funzioni sociali, educative, ricreative, culturali e di tutela della salute pubblica.

Fino alla legge delega della riforma dello sport (legge n. 86 del 2019) il Legislatore, come detto, aveva disciplinato, con la legge speciale n. 91 del 1981, soltanto la prestazione sportiva professionistica, prevedendo una presunzione di subordinazione per la categoria degli atleti. Nulla veniva previsto per la prestazione dei dilettanti. L'attività dilettantistica era determinata per differenza: tutte le attività sportive non qualificate come professionistiche diventavano dilettantistiche. La scelta operata dal legislatore della legge n. 91 di presumere per l'atleta professionista l'inquadramento come lavoratore subordinato e lasciando alle singole Federazioni

sportive l'onere di determinare se e quando qualificare come professionistico un proprio settore di attività, ha portato che solo 4 Federazioni sportive (calcio, pallacanestro, ciclismo e golf) su 45 hanno un settore professionistico al proprio interno.

Pertanto, in questo unico contenitore “attività dilettantistica”, entravano realtà socio economiche molto diverse quali le piccole realtà sportive di oratorio e i grandi club o atleti di vertice di discipline “non professionistiche”. Ne conseguiva che le regole previste per lo sviluppo delle attività di base (dove sono presenti quelli che giocano!) venivano e vengono applicate anche per le attività di vertice dove prevalgono quelli che “lavorano” nello sport.

Il Legislatore tributario si era occupato dei compensi per attività sportiva dilettantistica, inquadrandoli tuttavia in una categoria di reddito residuale, i redditi diversi, che non rientrano né tra i redditi di lavoro dipendente, né tra quello di lavoro autonomo o d'impresa e ai quali sono collegate alcune esenzioni da tassazione, variabili a seconda del compenso percepito. Questo inquadramento ha inevitabilmente portato gli enti previdenziali e assicurativi (Inps e Inail) a ritenere non tutelabili i percettori di redditi in quanto non qualificati come redditi da lavoro e quindi a non garantire agli sportivi dilettanti alcuna tutela sia sotto il profilo previdenziale che assicurativo. Infatti, come insegnano anche i pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione, questa doveva essere l'area della attività con finalità endoassociativa, non certo di prestazione corrispettiva come poteva e avrebbe dovuto essere quella dei “falsi dilettanti”, come parte della dottrina li ha definiti.

La mancanza di una disciplina sostanziale ha determinato difficoltà operative e forti incertezze interpretative sull'inquadramento degli operatori, che ha causato numerosi contenziosi. Basti ricordare che tra il mese di dicembre 2021 e il mese di gennaio 2022 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha già emanato ben 37 sentenze, conformi, che stigmatizzano l'insufficienza della disciplina applicabile al “lavoro sportivo dilettantistico”.

Tutto ciò produce conseguenze di non poco conto anche per gli operatori che, in caso di errato inquadramento, si trovano di fronte a sanzioni che, per il loro ammontare, possono mettere in crisi la continuazione dell'attività.

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, intervenuto in materia, ha l'intento meritorio di apprestare tutele a una categoria di lavoratori che fino ad allora ne era sprovvista e di superare il vecchio broccardo per cui chi lavora nello sport è professionista, chi gioca è dilettante. Tuttavia, il decreto in questione è stato contestato da quasi tutti gli operatori del settore perché metterebbe a rischio la sua stessa sostenibilità con delle soluzioni che non tengono conto dell'esistenza di diverse aree dello sport, tra loro distinte, ognuna delle quali presenta proprie esigenze.

Tant'è che da quasi tutte le parti interessate è stata invocata la necessità di intervenire prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina per trovare il giusto punto di equilibrio tra la tutela dei lavoratori e le specificità del mondo sportivo, risolvendo gli attuali ampi margini di incertezze interpretative. Un'esigenza ancora di più avvertita in un periodo drammatico come quello che sta vivendo il comparto sportivo, tra i più danneggiati dall'emergenza sanitaria.

Le osservazioni al testo originale del decreto legislativo n. 36 sono anche legate alla circostanza che, mentre nel professionismo viene effettuata dal legislatore una scelta verso l'inquadramento della prestazione dell'atleta come prestazione di lavoro subordinato - pur se atipico, in quanto numerosi e importanti appaiono gli istituti tipici di questa fattispecie di cui il decreto esclude l'applicazione -, nel mondo del dilettantismo la "scelta" tra prestazione subordinata, autonoma o collaborazione coordinata e continuativa viene lasciata alla autonomia delle parti, con forti rischi di abusi e di contenziosi conseguenti.

In più il testo originale ricomprende solo alcune categorie tipizzate di prestazione sportiva dilettantistica, escludendo dalla disciplina tipica del lavoro sportivo risorse che, invece, hanno tutto il diritto di esservi ricomprese.

Infine, la necessità dell'intervento nasce anche dall'esigenza di uniformare la riforma dello sport con quella del terzo settore al fine di consentire agli enti interessati a praticare lo sport dilettantistico di accedere anche al Registro Unico nazionale del terzo settore, senza che questo comporti ostacoli o incomunicabilità. Oggi si può dire che, grazie ad un proficuo confronto con i competenti uffici del Ministero del lavoro, le due riforme appaiono omogenee e dialoganti.

Quanto ai possibili soggetti interessati dalla riforma, si può stimare, sulla base dei parametri pubblicati da Sport e salute s.p.a. (già Coni Servizi) nel 2017 e su quelli risultanti da analoga indagine effettuata dall'ISTAT nello stesso anno, che più di un milione di operatori del mondo dello sport dilettantistico sono tra i suoi destinatari, così distribuiti:

<b>POTENZIALI PERCETTORI DI COMPENSI</b>	
Atleti	600.000
Tecnici	330.000
Giudici/Arbitri	35.000
Dirigenti	100.000
Altri	50.000
<b>Totale</b>	<b>1.185.000</b>

Il dato sopra indicato sembrerebbe sopra stimato se confrontato con i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate sui soggetti che negli stessi anni 2019 e 2020 hanno dichiarato “redditi sportivi di cui all’articolo 67, lett. m)” del TUIR. Secondo l’Agenzia il numero complessivo dei percipienti è pari rispettivamente a n. 495.154 e n. 454.770.<sup>2</sup>

La differenza tra i due dati, quello stimato di oltre 1 milione di soggetti e quello certificato di quasi 500 mila soggetti, può essere dovuto principalmente a tre motivi:

- 1) una parte dei soggetti che operano nello sport dilettantistico ciclicamente non trovano committenti;
- 2) diverse associazioni, in particolare le più piccole, non comunicano i compensi erogati mediante la Certificazione Unica (C.U.), in quanto trattasi di un adempimento da effettuare tramite dei professionisti del settore, di cui spesso non possono affrontare i relativi oneri in quanto associazioni con costi e ricavi esclusivamente istituzionali;
- 3) come avviene purtroppo in tutte le categorie di contribuenti, anche nello sport dilettantistico ci sono dei comportamenti evasivi ed elusivi delle imposte.

## **OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

L’intero lavoro deve quindi riguardare tutti coloro che lavorano nel settore dello sport e tutte le attività che lo compongono attraverso un approccio metodologico incentrato sulla preliminare necessità - come manifestata in tutti i contributi pervenuti durante la consultazione pubblica - di assicurare la “*stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport*” (art. 5, comma 1 L. n. 86/2019) che, ovviamente, non può andare a scapito dei diritti dei lavoratori, obiettivo altrettanto portante della riforma al pari della sostenibilità.

La finalità dell’intervento normativo è quindi trovare il giusto equilibrio tra la tutela dei veri lavoratori e le specificità del mondo sportivo attraverso soluzioni per ciascuna delle diverse aree dello sport:

- (i) l’area del **dilettantismo** sportivo, che attende l’avvio di un percorso di regolarizzazione del lavoro sportivo a condizioni sostenibili per le associazioni e le società sportive, esposte a rischio di sopravvivenza da alcune disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 36, che causerebbero, se

---

<sup>2</sup> Si precisa che non disponendo di dati più recenti relativi alla pratica sportiva è stato preso come riferimento l’ultimo anno di cui si dispongono i dati.

non corrette, un grave aggravio in termini di onerosità finanziaria e di adempimenti e schemi eccessivi, con evidenti rischi di cessazione dell'attività, soprattutto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di piccola dimensione e di base, per l'insostenibilità dei maggiori oneri, sia economici sia organizzativi, di gestione, con conseguenti ricadute sulla pratica sportiva;

(ii) l'area del **professionismo** sportivo (rappresentato, come detto, dalle quattro federazioni, calcio, pallacanestro, ciclismo e golf, che hanno al loro interno un settore professionistico, e dalle competenti leghe professionistiche) che ha sollecitato una rivisitazione della legge n. 91 del 1981 sul lavoro professionistico, giudicata non più adeguata all'attuale contesto economico e sociale, da realizzarsi attraverso un intervento nella c.d. "area di mezzo" o del "finto dilettantismo";

(iii) l'area che si può definire **commerciale**, che sollecita la possibilità di potersi occupare dello sport in forma non agonistica anche con modalità commerciali, ricomprendendo nel comparto della pratica sportiva, disciplinata anche sotto il profilo della tutela sanitaria, l'offerta oggi presente nella gestione in forma di impresa delle attività che si svolgono in palestre e impianti sportivi, in cui prevale lo svolgimento di attività fisica o motoria, il tutto al fine dell'avviamento e della promozione dello sport e delle attività motorie.

Inoltre, le proposte di semplificazione indicate nell'ipotesi di modifica del decreto legislativo n. 36 rappresentano non solo un'adeguata informazione sugli adempimenti per gli operatori sportivi, e quindi perseguono l'obiettivo di semplificare il carico di inadempimenti a loro carico, ma anche di fungere da deterrente per coloro che volutamente non dichiarano i compensi erogati, magari ricorrendo proprio all'alibi dell'eccesso di formalità richieste.

Preme sottolineare che i soggetti evasori "totali" sono normalmente associazioni che operano nello sport dilettantistico al fine di utilizzare le norme agevolative, senza nessuna finalità di sviluppo e promozione sportiva.

## **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Di seguito una tabella riassuntiva dei praticanti e degli organismi sportivi che operano nel territorio nazionale pubblicata da Coni Servizi (ora Sport e salute S.p.A.) per l'anno 2017 (ultima pubblicazione).

FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE							
ATLETI	TECNICI	GIUDICI	DIRIGENTI	ALTRI		AFFILIATE	ALTRI NUCLEI
4.703.741	257.625	117.932	578.705	118.668		63.517	6.146
81%	4%	2%	10%	2%		91%	9%
I DATI COMPREDONO IL CIP E SI RIFERISCONO A TESSERATI SOPRA I 3 ANNI							

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA			
PRATICANTI	TECNICI	DIRIGENTI	AFFILIATE
7.716.000	233.000	251.000	69.364
AUTODICHIARAZIONI ENTI			

SPORT PIU' DIFFUSI				
CALCIO	TENNIS	PALLAVOLO	PALLACANESTRO	ATLETICA
23,8%	8,4%	7,5%	7,1%	6,1%
FEDERAZIONI SPORTIVE				

SPORT PIU' DIFFUSI DONNE			SPORT PIU' DIFFUSI UOMINI		
PALLAVOLO	TENNIS	GINNASTICA	CALCIO	PALLACAN.	TENNIS
21,0%	10,0%	9,0%	32,0%	9,0%	8,0%
FEDERAZIONI SPORTIVE			FEDERAZIONI SPORTIVE		

FASCE ETA' ATLETI				
FINO A 7 ANNI	8-13	14-17	18-35	OLTRE 36
7,9%	33,6%	15,2%	18,4%	24,9%
FEDERAZIONI SPORTIVE				



Si stimano in ulteriori circa 2 milioni di unità coloro che praticano attività sportiva in contesti non rilevati dagli organismi sportivi, ossia operatori privati non affiliati alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva.

## **ATLETI**

Tenuto conto che la maggior parte dei praticanti indicati dagli Enti di Promozione Sportiva (7.716.000) svolgono attività sportiva con finalità esclusivamente ludiche, si può asserire che la fascia degli atleti che, anche in considerazione della vita sportiva agonistica, siano essenzialmente dei potenziali lavoratori sportivi sono quelli compresi nelle fasce di età tra i 14 anni e 35 anni, con una percentuale complessiva del 33,6%, ossia oltre 1,5 milioni di soggetti.

Rispetto a questi praticanti stimati in oltre 1,5 milioni, soltanto circa il 40% svolge attività sportiva con possibilità di poterne ricavare eventuali “compensi”, ossia circa 600.000 unità. Gli atleti che hanno fatto richiesta del contributo Covid-19 alla società Sport e salute sono circa 44.000 unità.

## **TECNICI**

I tecnici (allenatori, preparatori fisici etc..) sono complessivamente circa 490 mila unità.

L'individuazione di coloro che svolgono questa attività in modo prevalente e continuativo non è semplice, considerato che in questa tipologia di operatori vi sono una parte che svolgono l'attività sportiva come attività secondaria, spesso non retribuita; oltre ad una percentuale di circa il 15/20% che, negli ultimi anni, ha normalizzato la propria posizione con l'apertura di una partita iva o con assunzioni da parte di operatori sportivi.

Comunque, tenuto conto che si tratta della categoria che più di tutte svolge l'attività sportiva come attività lavorativa prevalente o almeno intende realizzarsi in tale ambito, si ritiene che, al netto di coloro che già oggi sono titolari di partita iva o dipendenti, almeno 330 mila tecnici percepiscono compensi di cui all'articolo 67, lett. m) del TUIR. Infatti, è la categoria, con 110.000 erogazioni, che più di tutti ha ricevuto il contributo Covid-19 da Sport e salute.

## **ARBITRI – GIUDICI DI GARA**

È la categoria che, insieme a quella dei dirigenti, svolge in prevalenza l'attività come “volontari” senza ricevere alcun compenso, salvo eventualmente le spese documentate di trasferta.

Considerato che circa 10 mila soggetti hanno inoltrato richiesta a Sport e salute per il contributo Covid-19, si ritiene congruo stimare in circa 35.000 unità tra gli arbitri e giudici di gara che svolgono l'attività ricevendo compensi o indennità.

E' importante evidenziare che soltanto una percentuale veramente residuale percepisce compensi o indennità di importo superiore ad € 5.000,00, considerato che, negli sport professionistici, hanno già un trattamento fiscale e previdenziale ordinario.

## **DIRIGENTI**

I dirigenti nella quasi totalità dei casi svolgono la loro attività in maniera altruistica, volontaria, spinti dalla pratica sportiva dei figli o da innata passione sportiva e ricevono solo rimborsi spese a piè di lista e, in pochi casi, premi legati al loro impegno.

Sempre rispetto ai dati forniti da Sport e salute sui contributi Covid-19, i soggetti che hanno fatto richiesta del contributo per attività amministrativo gestionale sono circa 20.000 unità.

Anche in questo caso è possibile fare una stima, in considerazione che spesso sono soggetti che hanno altre attività lavorative, di circa 100.000 unità, che percepiscono compensi per l'attività svolta. Nella maggior parte dei casi trattasi di compensi modesti e non parametrati alle attività effettivamente svolte.

## **ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA**

È utile aggiungere alcune precisazioni riguardo agli Enti di Promozione Sportiva.

Gli Enti sopra richiamati sottoscrivono apposite convenzioni con le rispettive Federazioni Sportive Nazionali per determinate finalità, tra le quali:

- a) delineare gli ambiti di attività rispetto alle varie discipline sportive che rientrano nel campo delle attività che svolgono;
- b) certificare che le varie discipline sportive vengano svolte secondo i regolamenti emanati dalle Federazioni Sportive Nazionali, questo a tutela dei praticanti che vogliono svolgere una specifica attività;
- c) consentire, per il tramite del Registro delle attività sportive dilettantistiche, di delineare le attività sportive rispetto alle altre attività svolte dagli organismi affiliati agli Enti di Promozione Sportiva;
- d) disciplinare le tutele medico sanitarie stabilite dall'ordinamento sportivo.

La definizione di detti parametri non dipende unicamente dai regolamenti nazionali, ma trova principalmente una sua fonte di obbligatorietà in quanto stabilito dalle Federazioni Internazionali delle singole discipline sportive e dal Comitato Olimpico Internazionale, al fine di permettere che tutti coloro che vogliono svolgere un'attività sportiva lo possano fare con regole che ne garantiscano l'assoluta regolarità tecnica, sanitaria e logistica.

### 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Le disposizioni contenute nel decreto n. 36 del 2021, così come le sue integrazioni e i suoi correttivi in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo non possono che rimanere nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "*delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo*”:

- a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale;
- b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico;
- c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività;
- e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
- f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
- g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa

dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;

e, in ultimo, la lettera i): riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178.

L'opzione prescelta, l'unica possibile stante la natura del provvedimento che si propone di adottare, è di perseguire gli obiettivi della legge delega di riconoscere le dovute tutele a chi nello sport lavora, inserendo però dei correttivi idonei ad alleggerire l'aggravio che, nella sua versione attuale, il decreto n. 36 del 2021 comporterebbe in termini di onerosità finanziaria e di adempimenti a carico, soprattutto, di associazioni e società sportive dilettantistiche per l'insostenibilità dei maggiori oneri, sia economici sia organizzativi, di gestione, con conseguenti ricadute sulla pratica sportiva.

Interessante una simulazione predisposta da una federazione, quella degli sport invernali, basata sul confronto tra i costi che erano a suo carico, a seconda del netto percepito dal lavoratore, e quelli che lo saranno se il decreto legislativo n. 36 dovesse essere applicato nella sua attuale formulazione: ebbene, sulla base del netto percepito dal lavoratore e a parità di organico, la federazione subirebbe un maggior esborso di circa Euro 1.560.000 euro, senza contare tutti i costi da sostenere per dover adempiere a procedure di cedolini e regole correlate.

Ecco che, allora, una disciplina che finalmente dia regole certe ed equilibrate al settore è un'occasione irrinunciabile per dare una prospettiva immediata per il dopo pandemia, al punto che si caldeggia di anticipare l'entrata in vigore di questa nuova disciplina, che nasce dal combinato disposto dei principi della legge delega n. 86 e dai correttivi al decreto n. 36.

L'alternativa, attendere cioè l'entrata in vigore del decreto n. 36 del 2021, comporta la quasi certa chiusura di un gran numero di associazioni e società sportive, come denunciato da quasi tutti gli osservatori e gli operatori di settore. Ed è questo un rischio che non può correre un Paese come l'Italia, nelle ultime posizioni in Europa per l'attività fisica sportiva: secondo EACEA, 2013, *Physical Education and Sport at School*, nel confronto con gli Stati Membri dell'Unione europea sulla base di programmi scolastici per lo sport, l'Italia è infatti fanalino di coda, assieme a Polonia e Irlanda.

La valutazione preliminare si è incentrata soprattutto sull'individuazione dei diretti interessati dalla normativa, sulla tipologia del rapporto e sul trattamento economico, ma non senza aver prima individuato il vero volontario, del tutto disinteressato, che non svolge la sua prestazione nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, recuperato la disciplina dei premi assoggettandola alla ritenuta a

titolo di imposta, e, soprattutto, semplificato, per quanto possibile, la disciplina da applicare, riducendo al minimo le scelte che i soggetti dell'ordinamento sportivo sono chiamati a fare, garantendo, nel contempo, tutela assicurativa e previdenziale a chi lavora nell'ambito dello sport dilettantistico.

Il tutto nella consapevolezza che la percentuale di lavoratori sportivi che arriva al trattamento pensionistico come tali (ossia coloro i quali svolgono pratica sportiva per tutto il periodo della loro vita lavorativa) sono una percentuale fortemente ridotta rispetto a quelli che oggi si passa a tutelare. Ecco perché la loro iscrizione alla gestione separata INPS facilita sicuramente, sotto l'aspetto dell'anzianità contributiva, l'eventuale successivo cumulo con i versamenti che saranno effettuati durante l'attività lavorativa successiva alla pratica agonistica.

La definizione di lavoratore sportivo contenuta nel decreto n. 36 prevede un elenco di figure - atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara - che non può considerarsi esaustivo. Vengono dimenticate figure come *general manager*, dirigenti addetti agli arbitri, segretari, osservatori, sport *scientist*, data *analytics*, etc., già previste in alcuni regolamenti e sempre più centrali e importanti nell'ambito del lavoro sportivo dilettantistico.

Si è reso necessario ricomprendere nella definizione anche figure non tipizzate dal vigente testo del decreto legislativo n. 36 del 2021, senza però lasciare una cambiale in bianco riempiabile in modo indiscriminato. Si è fatto ricorso alla definizione data dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nella sua circolare n. 1 del 1° dicembre 2016, combinata con la finalità del tesseramento quale "*atto formale con il quale la persona fisica acquisisce la condizione di soggetto dell'ordinamento sportivo*" (art. 15). In tal modo si è reso inoppugnabile il ripristino della deroga prevista alla lett. d), comma 2, articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015 che, come noto, esclude l'applicazione del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente con riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

Si individua, pertanto, il lavoratore sportivo, oltre che nelle figure già elencate nell'art. 25 - atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara -, nei casi in cui un soggetto sia tesserato ai sensi dell'art. 15 e svolga verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Quanto alla tipologia del rapporto, sono state eliminate le incertezze di inquadramento mediante la previsione di criteri adatti a identificare se si tratta di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, pur nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Se la durata delle prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e se le prestazioni risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo dai regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, di Discipline Sportive Associate o di Enti di Promozione Sportiva, si presume l'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ferma la figura del volontario come soggetto che presta in maniera assolutamente disinteressata la propria attività e al quale sono riconosciuti solo rimborsi spese a piè di lista.

Infine, sul piano del trattamento economico e conseguenti trattamenti fiscali e previdenziali, è stata individuata una prima fascia che racchiude, secondo i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, oltre l'ottanta per cento degli operatori, che percepisce compensi fino ad un massimo di cinquemila euro complessivi su base annua per attività sportiva dilettantistica.

La cifra marginale e il numero dei soggetti coinvolti porta a ritenere che in quest'ambito possano rientrare tutti coloro i quali operano nello sport ma per i quali il compenso non può ritenersi legato ad un rapporto di carattere lavorativo continuativo.

Per costoro nulla cambia rispetto all'impostazione originaria. Essi continuano a non essere assoggettati a versamenti previdenziali e, sotto il profilo assicurativo deve solo essere assicurata anche a loro la copertura per responsabilità civile.

Questa è una prima fascia che nella vigente formulazione del decreto appare poco definita comprendendo, nella fascia di compensi fino a diecimila euro, sia amatori sia lavoratori, senza aver modo di chiarire quando si tratta degli uni e quando degli altri.

In presenza di compensi di importo superiore ai cinquemila euro si ha una seconda fascia fino ai 15.000 euro lordi complessivi. Qui indubbiamente vengono a collocarsi coloro che "lavorano" nello sport dilettantistico ai quali viene garantita la copertura previdenziale e assicurativa prevista per le collaborazioni coordinate e continuative.

La novità è che in questa fascia non sono previsti carichi fiscali e il maggior onere previdenziale è parzialmente compensato dalla mancanza di gravame fiscale mantenendo pertanto, un costo accettabile per il sistema sport ma offrendo, al tempo stesso, adeguata tutela ai lavoratori.

Con questa seconda fascia si copre quasi il 98 per cento dei soggetti che percepiscono compensi per attività sportiva dilettantistica.

In presenza di compensi superiori si applicano le norme ordinarie del diritto del lavoro con la specificità che in tutti quei casi in cui la prestazione sia carente del requisito della continuità si presume la collaborazione coordinata e continuativa.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

Come detto, si può stimare, sulla base dei parametri pubblicati da Sport e salute s.p.a. nel 2017 e su quelli risultanti da analoga indagine effettuata dall'ISTAT nello stesso anno, che la riforma ha come possibili destinatari più di un milione di operatori del mondo dello sport dilettantistico.

Gli impatti della riforma su questa platea possono variare a seconda della fascia dei compensi:

- per importi fino a 5.000,00 euro lordi non si applicano né ritenute fiscali né ritenute previdenziali,
- per importi tra 5.001,00 e 15.000,00 euro lordi non si applicano ritenute fiscali ma si applicano contributi previdenziali con aliquota del 25%, oltre le aliquote aggiuntive in vigore, se il lavoratore non è assicurato presso altre forme obbligatorie e del 24% se il lavoratore è già assicurato presso altre forme obbligatorie.

Si corregge il contenuto del decreto originale, per rendere omogenea l'aliquota versata da coloro i quali già sono inquadrati come lavoratori nel mondo dello sport con quella di coloro che iniziano a versarla dopo la riforma);

- per importi che superano complessivamente l'importo annuo di euro 15.000,00, le prestazioni sono considerate lavoro sportivo e si applicano le ritenute fiscali solo per la parte eccedente, ferma l'applicazione delle ritenute previdenziali da 5.000,00 euro in su.

Va ricordato, inoltre, che sono inquadrati sotto il profilo fiscale e previdenziale anche atleti residenti all'estero, che possono non godere nel nostro Paese dei servizi collegati al versamento dei contributi previdenziali e fiscali per la loro limitata presenza in Italia. Questo comporta un ulteriore introito che non si trasforma in costo per lo Stato.

Dall'analisi delle varie fasce di reddito si ricavano i dati del prospetto di seguito riportato, predisposto sulla base dei redditi dichiarati nelle certificazioni uniche dell'anno d'imposta 2019.

RIEPILOGO					
	FASCIA < 5	FASCIA DA 5 A 10	FASCIA DA 10 A 15	FASCIA > A 15	TOTALE
N. PERCIPIENTI	404.913	65.133	15.208	9.900	495.154
<b>IMPORTI EROGATI</b>	<b>755.556.063</b>	<b>521.064.000</b>	<b>166.592.793</b>	<b>321.300.323</b>	<b>1.764.513.179</b>
IMP. FISCALE ATTUALE	-	-	14.512.793	222.300.323	<b>236.813.116</b>
IMP.FISCALE CON MOD.	-	-	-	172.800.323	<b>172.800.323</b>
IMPOSTE ATTUALI	-	-	3.555.634	54.463.579	<b>58.019.213</b>
IMPOSTE CON MOD.	-	-	-	42.336.079	<b>42.336.079</b>
IMP. PREVIDENZIALE	-	-	-	-	-
IMP. PREVID. CON MOD.	-	195.399.000	90.552.793	271.800.323	<b>557.752.116</b>
MAGGIORI ONERI PREVID.	-	28.391.475	13.157.321	37.318.193	<b>81.041.383</b>
<b>MINORI IMPOSTE</b>	-	-	<b>3.555.634</b>	<b>- 12.127.500</b>	<b>15.683.134</b>
% MAGGIORI COSTI	-	5,45%	5,77%	8,52%	<b>6,47%</b>

Il prospetto sopra riportato evidenzia schematicamente che la proposta di modifica del decreto legislativo n. 36 da una parte permette di garantire le giuste tutele previdenziali ed assistenziali per il lavoro sportivo e, dall'altra, risulta sostenibile dal mondo sportivo di base, pur se in un momento non certo favorevole sotto il profilo economico.

Tra l'altro, la soluzione proposta consente anche una gradualità dei maggiori oneri rispetto ai compensi percepiti, con una percentuale massima dell'8,52% per i compensi superiori ad € 15.000,00, maggiori oneri che saranno sostenuti per 1/3 dal lavoratore e i 2/3 dal committente.



A regime, decorsi i cinque anni della contribuzione ridotta al 50%, le percentuali d'incidenza dei maggiori costi passano rispettivamente da 5,45% a 10,90%, da 5,77 % a 11,54% e da 8,52% a 17,04%.

L'attuale decreto legislativo n. 36, applicato alle collaborazioni coordinate e continuative, avrebbe nell'immediato una incidenza di maggiori costi del 21% e, a regime, del 35%, oggettivamente insostenibile per il mondo sportivo dilettantistico.

Inoltre, la richiesta di semplificazione degli adempimenti previdenziali per la fascia 5.001/15.000 Euro riduce notevolmente gli oneri a carico di associazioni e società sportive dilettantistiche per eventuali servizi amministrativi.

L'impatto finanziario sulle imposte dirette a seguito alle modifiche richieste (- 15,6 milioni di euro), come riportato nello schema di riepilogo, risulta coerente con quanto calcolato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale, per l'elevazione a 15.000,00 euro del limite di esenzione, stima una possibile perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -14,9 milioni di euro, e di -1,2 e -0,4 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale, per complessivi 16,5 milioni. Sempre il Ministero dell'Economia e delle Finanze, stima però che l'eliminazione della ritenuta a titolo di imposta per i compensi sopra i 15.000,00 euro e la riconduzione a tassazione ordinaria degli stessi, applicando prudenzialmente un'aliquota marginale media Irpef del 24%, possa garantire un recupero di gettito Irpef di circa +8,7 milioni di euro, portando il minor gettito a 8,3 milioni di euro.

Più di recente, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato valuta una perdita di gettito pari a euro 18 + 3,16 milioni per il 2023, di euro 12,7 + 3,15 per il 2024 e 16,5 per il 2025, comunque in linea come le proiezioni sopra indicate.

Non solo, il rischio di un eventuale minore gettito, anche in relazione alle agevolazioni richieste per le aliquote contributive, che non hanno comunque impatto per l'Inps in quanto ai soggetti assicurati sarà applicato il metodo contributivo, è notevolmente ridotto, se non annullato, a considerare quanto segue:

- a) non vi è nessun decremento degli attuali "professionisti" dell'area del professionismo sportivo, in quanto non vengono toccati gli attuali dipendenti e titolari di partita Iva. Al contrario, una più chiara distinzione consentirà un incremento di queste due categorie;
- b) la riforma è sostenibile, con conseguente mantenimento dell'intero movimento sportivo dilettantistico, che viceversa, con l'attuale formulazione del decreto legislativo n. 36, subirebbe un decremento di almeno il 50% delle associazioni e delle società sportive, con conseguente impatto

sociale e sanitario incalcolabile, in un contesto in cui gli operatori sportivi sono oggi gli unici soggetti che consentono il funzionamento dell'impiantistica sportiva, dopo l'abbandono, negli ultimi 10 anni, di tali gestioni da parte degli enti locali;

c) il mantenimento dell'attuale sistema sportivo consente la stabilizzazione di tutto l'indotto che ruota intorno allo sport che, si ricorda, è pari al 2% del PIL;

d) le modifiche proposte, con un utilizzo adeguato del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, consentirà, da una parte, di riconoscere le previste agevolazioni a chi ne ha diritto, dall'altra aiuterà a far emergere fenomeni di evasione fiscale e previdenziale;

I vantaggi per la collettività sono molteplici, tra questi:

a) la sistemazione previdenziale graduale degli operatori dello sport, in modo sostenibile, avrà un impatto futuro di grande rilevanza. Se infatti si stimano in 100.000 unità coloro che, a seguito delle modifiche proposte, verseranno per la prima volta i contributi previdenziali, si rileva che gli stessi, arrivati all'età della pensione, non dovranno gravare sulla collettività con "pensioni sociali", il cui impatto economico per un solo anno è di € 650.000.000 (100.000 x 6.500 – valore pensione sociale annuale);

b) i lavoratori sportivi dilettanti godranno finalmente delle ulteriori tutele (maternità, infortuni, ecc) previste per tutti i lavoratori.

## **4.2 Impatti specifici**

Per quanto la c.d. industria sportiva risponda a logiche parzialmente diverse da quelle tradizionali (la competizione sportiva presuppone, ad esempio, un certo grado di cooperazione tra i suoi protagonisti e nessuna società sportiva è seriamente interessata all'estromissione dal mercato dei propri concorrenti) la proposta di riforma introduce un importante elemento pro concorrenziale con l'introduzione della possibilità che gli enti sportivi dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V, Titoli V e VI, del codice civile e che svolgono attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie e gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, possano distribuire, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, dividendi ai soci fino a un massimo dell'ottanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

L'esercizio di attività sportiva dilettantistica è ammesso anche in forma di impresa, tenuto conto che i principi comunitari già ammetterebbero tale possibilità, con la possibilità di costituire società che

perseguono finalità lucrative, entro certi limiti e sempre per finalità sociali, anche in ambito dilettantistico, sicuramente *low profit*, per quanto non possano escludersi a priori il raggiungimento di profitti con una corretta gestione ed organizzazione societaria.

Le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 36 non si occupano dell'organizzazione e della regolamentazione di una disciplina sportiva ma, sulla premessa che se un'attività di carattere sportivo assume la forma di un impiego retribuito o di un servizio remunerato, essa rileva ai fini delle regole del mercato europeo, e fermo il principio di specificità dello sport, riconosce e fa proprio il rapporto di lavoro sportivo come definito a livello di Unione europea attraverso gli interventi della Corte di Giustizia, individuando la figura del lavoratore sportivo senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, definendone, altresì, la relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, fiscale e previdenziale.

In particolare, richiamando il diritto europeo, ai fini della sua applicazione, la nozione di lavoratore non può essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma deve essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate.

La Corte di Giustizia si è espressa a favore del riconoscimento della qualifica di lavoratore a chi pratici uno sport *“quando l'attività sportiva rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita”*. E ciò indipendentemente dal dato formalistico costituito dalla libera determinazione da parte di una Federazione Sportiva Nazionale in merito alla qualificazione come professionistica della singola disciplina sportiva praticata (tra le altre, Corte Giust., 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Deliège*).

Il rapporto tra uno sportivo lavoratore qualificato come dilettante e la associazione o società sportiva dilettantistica, laddove preveda impegni stringenti, prestazioni determinate, orari e indicazioni prescrittive e pure a fronte di compensi significativi, è da qualificarsi come lavoro, con applicazione di quelle tutele che rientrano nei diritti fondamentali della persona.

Le proposte correttive ed integrative delle disposizioni in esame contenute nel decreto legislativo n. 36 formulate dai componenti del tavolo tecnico fondano la loro rispettiva base giuridica partendo dal criterio direttivo della sostenibilità, in primo luogo, dello sport dilettantistico, inclusivo di quello di base: si riduce, da una parte, la quota degli oneri in capo ai nuovi datori di lavoro e si semplificano, dall'altra, adempimenti amministrativi complessi, pur non perdendo mai di vista il riconoscimento dei diritti costituzionalmente tutelati, valorizzando, altresì, il ruolo fondamentale

svolto nel mondo dello sport dalla figura del volontario, in armonia con la disciplina contenuta nel Codice del terzo settore.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

L'opzione da preferire è di intervenire prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, anzi anticipandone l'entrata in vigore, fissando il giusto punto di equilibrio tra la tutela dei lavoratori e le specificità del mondo sportivo, risolvendo gli attuali ampi margini di incertezze interpretative, senza dimenticare gestori di piscine e impianti sportivi, che devono poter avere la possibilità di perseguire un qualche risultato economico che dia loro un motivo per svolgere quell'attività, e semplificare il più possibile gli adempimenti a carico del mondo dello sport.

Inoltre, l'intervento proposto non compromette l'apporto degli atleti e dei tecnici che appartengono ai Gruppi Militari che, nell'ultima Olimpiade, hanno rappresentato oltre il 70% degli atleti medagliati, in quanto la vigente formulazione del decreto legislativo n. 36 creerebbe delle incompatibilità con il loro "status" di dipendenti pubblici che, nel caso dei Gruppi Militari, sono ancor più stringenti rispetto a quelli di altre Amministrazioni.

### **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

#### **5.1 Attuazione**

Lo sport svolge, allo stesso tempo, funzioni sociali, educative, ricreative, culturali e di tutela della salute pubblica. Si distingue per questo da qualsiasi altro settore di attività e di prestazione di servizi.

Eppure, fino alla legge delega della riforma dello sport (legge n. 86 del 2019) il Legislatore aveva disciplinato in maniera compiuta, con la legge speciale n. 91 del 1981, soltanto la prestazione sportiva professionistica. Nulla veniva previsto per la prestazione dei dilettanti, solo norme tributarie con il risultato di escludere gli sportivi dilettanti dalle tutele previdenziali.

La legge delega n. 86 del 2019 ha posto finalmente le condizioni giuridiche per un intervento strutturale e con il decreto legislativo n. 36 è stato (solo) intrapreso un percorso che va ora portato a compimento con quelle modifiche necessarie sotto diversi profili.

La situazione economica di coloro che lavorano nello sport e quella finanziaria di associazioni e società sportive dilettantistiche necessita in tempi brevissimi di un intervento che ponga regole certe in un settore in cui regna l'incertezza, con una forte tendenza all'evasione, provato più di altri

settori dalla crisi pandemica; proprio partendo da questa crisi, lo sport, se implementato e modernizzato, può inoltre svolgere una fondamentale funzione sociale e ambientale.

## **5.2 Monitoraggio**

Il Registro delle attività sportive dilettantistiche diviene il perno dell'intero mondo dello sport uscendo, sotto la direzione del Dipartimento per lo sport, dal ruolo di mero certificatore dell'effettivo svolgimento di attività sportiva ma svolgendo anche funzioni di regolazione e semplificazione, assolvendo, con apposite funzioni telematiche all'uopo realizzate, agli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo.

Uno strumento che, unitamente a una maggiore presenza sul territorio richiesta alla società Sport e salute con l'atto di indirizzo della Sottosegretaria con delega allo sport datato 28 settembre 2021, deve porsi al servizio dell'attività motoria e dell'attività sportiva, svolta in qualsiasi forma, non necessariamente riconosciuta o organizzata da istituzioni ufficiali o connotata da spirito agonistico, da chiunque praticata, agonista o amatore, tesserato o non tesserato, dilettante o professionista, che abbia come obiettivo, l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli, in conformità alla definizione normativa di sport, ribadita nel decreto legislativo n. 36. Il tutto nel doveroso rispetto della normativa posta a protezione dei dati personali.

Il Registro svolgerà anche le funzioni di monitoraggio permettendo, alle Autorità e enti competenti, i necessari interventi correttivi o sanzionatori rispetto a organismi sportivi, associazioni e società sportive, anche quelle professionistiche operanti nell'area del dilettantismo, inclusi gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e sempre che risultino in possesso dei richiesti requisiti.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche mantiene la sua funzione di certificazione e monitoraggio dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, con conseguente applicazione delle norme sul lavoro sportivo e relative agevolazioni fiscali e contributive e, nell'ipotesi di doppia iscrizione:

- l'ente colpito da un provvedimento di cancellazione dal Registro unico nazionale del terzo settore viene cancellato anche dal Registro delle attività sportive dilettantistiche e perde le agevolazioni sportive;

- l'ente colpito da un provvedimento di cancellazione dal Registro delle attività sportive dilettantistiche perde le agevolazioni sportive e viene cancellato anche dal Registro unico nazionale del terzo settore, a meno che non svolga altre attività di interesse generale, potendo rimanere iscritto solo per quelle.

#### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

La delega in materia di sport alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Valentina Vezzali, prevede l'esercizio delle *“funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport”* (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021).

Nell'esercizio della delega, la Sottosegretaria ha promosso un'opera di approfondimento e revisione delle varie tematiche legate al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, *“Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”*.

La motivazione dell'intervento risiede nella necessità di provvedere prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina ad apportare quei correttivi, possibilità già prevista nella legge delega, richiesti dalla grandissima maggioranza di organismi e operatori sportivi, in grado di fissare il giusto punto di equilibrio tra la tutela dei lavoratori e le specificità del mondo sportivo, risolvendo gli ampi margini di incertezze interpretative presenti nel testo approvato.

Il metodo scelto per condurre l'intervento è caratterizzato da due scelte di fondo: da un lato, si è voluto indire una procedura di consultazione pubblica, con particolare riferimento ai numerosi portatori d'interesse del comparto da sollecitare, tra l'altro, sui possibili effetti non previsti della riforma e ai quali chiedere proposte emendative o integrative del decreto legislativo n. 36 del 2021, con riferimento in particolare alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo; al rapporto di lavoro sportivo; alle prestazioni sportive amatoriali; alla formazione dei giovani atleti; all'abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica; ai controlli sanitari dei lavoratori sportivi; alla sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori; all'assicurazione contro gli infortuni; al trattamento pensionistico e tributario; ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale; ai settori professionistici e dilettantistici.

Dall'altro lato, raccolti dati, opinioni e suggerimenti da parte dei vari *stakeholders*, si è voluto istituire un tavolo tecnico composto da esperti qualificati incaricati di fare sintesi dei contributi,

evidenziandone aspetti nevralgici e qualificanti ai fini di un loro eventuale recepimento nel testo in esame.

In questo modo si è voluto promuovere un approccio costruttivo e fattivo, sia nel momento del dibattito sia nel momento del confronto politico sulle soluzioni proposte.

Il procedimento di consultazione pubblica è stato avviato in data 22 giugno 2021 con la pubblicazione di apposito avviso su <https://www.sport.governo.it/it/notizie/riforma-del-lavoro-sportivo-avviata-la-consultazione-pubblica-di-tutti-i-soggetti-interessati/> rivolto a tutti i portatori di interesse del mondo sportivo, sollecitati a fornire osservazioni, commenti, informazioni e documenti utili ad una riflessione condivisa sul tema del lavoro sportivo.

Il procedimento di consultazione pubblica si è articolato in due momenti, quello della presentazione di contributi all'indirizzo [lavorosportivo@governo.it](mailto:lavorosportivo@governo.it), conclusosi il 4 ottobre 2021; quello delle audizioni di coloro che ne avevano fatto richiesta, conclusosi il successivo 2 novembre 2021. Tale modalità ha riscontrato grande partecipazione da parte dei portatori d'interesse, infatti, sono stati ricevuti numerosi contributi scritti e si sono tenute svariate audizioni.

Nella consultazione pubblica, sia tramite i contributi scritti, sia nel corso delle audizioni, sono stati affrontati alcune criticità tipiche dell'area del dilettantismo (in particolare, la duplice necessità di tutelare i lavoratori sportivi e di rendere sostenibile il sistema), l'area del professionismo (in particolare, il problema del professionismo di fatto) e l'area c.d. commerciale (che coinvolge in primis gestori di piscine e di impianti sportivi).

Altri temi trattati riguardano indifferentemente le diverse aree dello sport, per i quali sono state proposte alcune opzioni: la definizione di lavoratore sportivo, gli ambiti del dilettantismo e del professionismo, la tipizzazione del rapporto, la scelta del tipo contrattuale, la salute e l'incolumità degli atleti, la figura del direttore di gara, il vincolo sportivo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, la formazione dei giovani atleti, le leghe e le federazioni non riconosciute, la mutualità del c.d. decreto Melandri sui diritti audiovisivi.

**(i) La definizione di lavoratore sportivo.** La definizione di lavoratore sportivo contenuta nell'art. 25 del decreto legislativo n. 36 è stata generalmente criticata e ne è stata richiesta l'integrazione con l'aggiunta di altre figure (ad esempio, fisioterapisti, psicologi dello sport, etc.) oppure con l'introduzione di un criterio utile a ricomprendere nella normativa *de qua* tutti gli operatori di settore. Si è proposto, in alcuni contributi, di recepire il parametro adottato dalla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 1° dicembre 2016.

L'attuale formulazione dell'articolo 25 non tiene conto, secondo gli intervenuti, di due importanti

circostanze: da un lato, la crescente professionalizzazione di alcune figure che operano nel mondo dello sport, in particolare i tecnici; dall'altro lato, le molte figure che devono essere presenti sul campo di gara e sono previste direttamente dai regolamenti tecnici delle federazioni internazionali.

**(ii) Gli ambiti del dilettantismo e del professionismo.** E' stato decisamente sostenuto che deve esistere una differenza tra l'attività professionistica e quella dilettantistica che nasce, *in primis*, dalle espresse finalità lucrative presenti nella prima, rispetto all'attività altruistica che prevale nella seconda. Tant'è che l'attività dilettantistica è svolta da soggetti che, nella maggior parte dei casi, non ne traggono il sostentamento della propria vita.

È interessante un dato fornito nella consultazione: i tesserati atleti che hanno partecipato ai campionati di pallavolo nella stagione agonistica 2018/2019 sono 320.603; di questi, quelli per cui le somme percepite per l'attività sportiva rappresentano unico reddito sufficiente a garantire il sostentamento personale e delle loro famiglie sono al massimo il 2%.

Il decreto legislativo n. 36 avrebbe fatto venir meno il principio consolidato della "specialità" del rapporto dilettantistico, senza, peraltro, colmare il vuoto normativo legato alla mancanza di una qualificazione giuridica della figura del lavoratore sportivo dilettante, le cui prestazioni, se il decreto legislativo n. 36 dovesse essere applicato nell'attuale formulazione, potranno essere oggetto di una qualunque tipologia di rapporto di lavoro, con quel che ne consegue in termini di prevedibili contenziosi in ordine alla correttezza della qualificazione giuridica operata dalle parti, in sensibile aumento negli ultimi tempi.

Per colmare l'additata lacuna è stato suggerito di introdurre un nuovo articolo che qualifichi espressamente il rapporto di lavoro dilettantistico.

**(iii) La tipizzazione del rapporto.** Per molti intervenuti è mancata, soprattutto, l'introduzione di un'unica e specifica tipologia di contratto per il lavoratore sportivo, anche atipica, che tenga conto della specificità del settore e risolva le attuali incertezze.

Un'occasione perduta: una tipizzazione del rapporto sarebbe risultata più attinente e quindi maggiormente efficace, rispetto alla realtà occupazionale del settore caratterizzata da una rilevante specificità tale da richiedere e giustificare l'adozione di un contratto che, pur nel rispetto delle dovute tutele al lavoratore, deve considerare la peculiarità del contesto e la funzione sociale del settore, come tra l'altro affermato dalla legge delega e da molti pronunciamenti giurisprudenziali.

In particolare, come figura tipica del rapporto sportivo, è stata suggerita quella della collaborazione coordinata e continuativa che ben si adatterebbe alle concrete modalità di svolgimento del rapporto instaurato tra collaboratori e associazioni e società sportive dilettantistiche, con conseguente



soppressione della norma presente nel decreto legislativo n. 36 che abroga l'articolo 2, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 81 che ne avrebbe reso difficile l'applicazione.

**(iv) La scelta del tipo contrattuale.** L'attuale norma del decreto n. 36, il comma 2 dell'articolo 25, prevede tre tipi di contratto: lavoro subordinato, autonomo e collaborazione coordinata e continuativa, senza precisare in quali casi vada applicata ciascuna tipologia di contratto, fatto salvo per il settore professionistico, in cui il lavoro prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume, come previsto dalla legge 91 del 1981, oggetto di contratto di lavoro subordinato.

Secondo gli intervenuti, la disciplina del decreto n. 36 dovrebbe invece limitare il più possibile la discrezionalità delle parti nella scelta del tipo contrattuale, prevedendo un'unica tipologia di contratto, quella di collaborazione coordinata e continuativa, precisando i casi nei quali il lavoro sportivo sotto questa forma non possa essere definito subordinato.

Si è inoltre ribadito come nel mondo dilettantistico non ogni prestazione retribuita costituisca un lavoro in quanto vi sono soggetti che percepiscono un compenso per l'attività svolta che, tuttavia, non possiede i caratteri di un'effettiva prestazione lavorativa ma, in realtà, ha finalità premiali nell'ambito endoassociativo. Né dovrebbe sempre considerarsi un lavoratore esclusivo dello sport chi non è titolare di altro reddito e posizione previdenziale.

Il che ha portato alcuni contributi a concludere per l'impossibilità di delineare una disciplina legislativa generale che possa adattarsi a tutte le situazioni e per la necessità, invece, di prevedere un regime basato su un meccanismo di presunzioni. In particolare, una disciplina imperniata sulle attuali collaborazioni sportive dilettantistiche e sull'inquadramento fiscale dei relativi compensi come "redditi diversi", che dovrebbe trovare applicazione, per presunzione *ex lege*, alle prestazioni svolte da chi dispone di un'altra attività extra-sportiva, di studio o di lavoro; viceversa, per chi non dispone di altra attività e svolge la prestazione sportiva in via esclusiva, dovrebbe essere previsto in via presuntiva l'inquadramento come lavoratore, e in particolare la qualificazione in via presuntiva del rapporto in lavoro subordinato speciale oppure di collaborazione coordinata e continuativa sportiva.

E ancora, si è suggerito, quale *discrimen*, l'esistenza o meno di esclusività nello svolgimento di attività sportiva: chi dispone di un'altra attività lavorativa principale, infatti, ha sicuramente meno interesse, ad esempio, alla tutela previdenziale o ad altre garanzie tipiche del rapporto di lavoro, che comportano un aggravio di costi per i sodalizi e per tutto il comparto sportivo.

**(v) La figura dell'amatore.** E' stata particolarmente criticata per la sua problematicità la

disciplina apprestata per la figura dell'amatore.

E' stato osservato che la distinzione tra amatore e lavoratore sportivo sembra operare su un piano quantitativo (il limite dei diecimila euro) e non sulla natura qualitativa del reddito percepito. Questo determinerebbe numerose criticità, come nel caso vengano erogati ad un soggetto più premi classifica che nel loro ammontare superano i diecimila euro.

Così come disciplinata, la figura dell'amatore si presterebbe ad essere utilizzata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione, al solo scopo di risparmiare sul costo del lavoro. Per le prestazioni sportive amatoriali si dovrebbe considerare, stante la soglia individuata di 10.000 euro, l'esistenza del rischio di possibili abusi della prestazione amatoriale in luogo di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tale rischio, come suggerito nella proposta del tavolo tecnico, sarebbe evitabile riducendo la soglia a 5000 euro, in modo da non confonderla con una retribuzione vera e propria.

Tra i vari suggerimenti pervenuti dagli intervenuti nella consultazione pubblica, si segnalano, oltre a quello di ben definire le "finalità amatoriali" quelli di:

- distinguere la figura dell'amatore da quella del volontario, escludendo per quest'ultimo la percezione di rimborsi spese forfettari, assicurando in questo modo anche ai sodalizi sportivi che si qualificano come enti del terzo settore la possibilità di ricorrere alla collaborazione degli amatori, preclusa qualora gli stessi siano da considerarsi come volontari;
- far rientrare tra gli amatori le figure funzionali alla organizzazione delle manifestazioni sportive;
- introdurre una soglia di presunzione di amatorialità per tutte le prestazioni rese al di sotto della soglia di imponibilità fiscale e previdenziale;
- precisare che i compensi non sono necessariamente relativi ai risultati ottenuti in competizioni sportive;
- non escludere gli associati dalle prestazioni sportive amatoriali, tenendo conto che la quasi totalità degli organismi sportivi nazionali trova l'apporto qualitativo e quantitativo più rilevante proprio dagli associati;
- affermare che l'applicazione delle regole del lavoro sportivo avviene al superamento del *plafond* non per l'intero importo ma per l'importo che eccede tale soglia.

**(vi) Il trattamento pensionistico e il trattamento tributario.** Praticamente unanime, per quanti hanno trattato i temi fiscali e previdenziali, la richiesta di apportare modifiche agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 36, pena l'impossibilità per associazioni e società dilettantistiche di

sostenere l'elevato incremento del costo del lavoro, con inevitabili ripercussioni sui lavoratori sportivi.

Si tratta, come è stato sottolineato, anche di un'importante occasione per cercare di omologare i differenti regimi fiscali e contributivi in un'ottica di semplificazione e di sviluppo dell'intero sistema sportivo.

Come dato generale e comune ai contributi, viene evidenziata la necessità di dedicare a chi lavora nello sport dilettantistico un trattamento fiscale assicurativo e previdenziale diverso e più favorevole rispetto a quello riservato ai lavoratori sportivi professionisti.

Numerose le proposte di modifica come, ad esempio l'introduzione di un'aliquota specifica e bassa, comprensiva di quella fiscale e contributiva; la riduzione dell'aliquota contributiva e il suo progressivo aumento in un dato lasso di tempo dopo l'entrata in vigore del decreto o la previsione di alcuni scaglioni progressivi che all'aumentare del reddito gradualmente comportano l'applicazione del trattamento fiscale e previdenziale ordinario; l'aumento della soglia di esenzione di cui al secondo comma dell'art. 69 del TUIR o, più semplicemente, la previsione di una franchigia fiscale e previdenziale.

In molti contributi sono state avanzate proposte articolate, che, iniziando da quelli riguardanti il trattamento fiscale, si possono sintetizzare come segue:

- una prima fascia esentasse, una o più fasce con ritenute alla fonte a titolo d'imposta sostitutiva, un'ultima fascia con ritenuta alla fonte a titolo di acconto d'imposta;
- un regime dei minimi, applicabile sia ai professionisti, sia agli sportivi inquadrati come dilettanti dalle federazioni pur svolgendo attività sportiva a titolo oneroso e continuativo (c.d. "professionisti di fatto") con l'applicazione di una determinata aliquota (in ipotesi, il 15%) fino a un certo importo (in ipotesi, euro 100.000,00) e, al superamento, il regime ordinario sull'intero importo;
- l'applicazione di una *flax tax*.

Quanto al trattamento previdenziale:

- un'aliquota contributiva (in ipotesi, del 10%) di cui 1/3 a carico del collaboratore sportivo e 2/3 a carico dell'organismo sportivo;
- per i rapporti di lavoro sportivo non disciplinati dalla legge n. 91 del 1981, una riduzione (in ipotesi, del 35%), senza aggravio INAIL e con un periodo transitorio in cui la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% del reddito. Esclusione però di contribuzione sui redditi percepiti da lavoro sportivo per coloro che svolgono l'attività sportiva mantenendo la loro occupazione

principale, diversa da quella sportiva.

Si è auspicato l'inserimento di una norma transitoria per la salvaguardia dei contratti di collaborazione sportiva dilettantistica pluriennali già sottoscritti.

Altre criticità sono state sollevate per quanto riguarda aspetti di salute e incolumità degli atleti italiani.

**(vii) La salute e l'incolumità degli atleti.** E' stato osservato che la formulazione degli attuali articoli 32 ("Controlli sanitari dei lavoratori sportivi") e 33 ("Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori") comporta due pericolose conseguenze. La prima discenderebbe dalla parcellizzazione, a livello di ogni federazione sportiva, della definizione dei protocolli medico-sanitari ai fini del rilascio del certificato di idoneità sportiva, in assenza di una cornice di riferimento univoca; la seconda sarebbe da ricollegare all'introduzione di profili afferenti al ruolo del medico del lavoro che, a differenza dello specialista in medicina dello sport non conosce il rischio sportivo specifico in gara e allenamento.

**(viii) La figura del direttore di gara.** E' da registrarsi una diffusa contrarietà all'art. 28 del decreto legislativo n. 36 che introduce la presunzione nel rapporto lavorativo con i direttori di gara o ufficiali di gara, categoria che ricomprende tutti gli addetti alla gestione disciplinare di una gara e la cui organizzazione tendenzialmente varia a seconda della disciplina sportiva.

L'attuale normativa, come si è ricordato, consente di liquidare le indennità agli Ufficiali di Gara mediante applicazione delle agevolazioni di cui alla lett. m) dell'art. 67 del TUIR (esenzione fino a euro 10.000). Ne sono esclusi gli ufficiali di gara che operano in occasione di manifestazioni professionistiche.

Ebbene: oltre il 99% dei quasi 40.000 arbitri di calcio riceve attualmente rimborsi spese non superiori a 100 euro per gara diretta (200 euro in Serie C) in forza di un vincolo associativo con FIGC e AIA e gli arbitri che operano nell'ambito professionistico rappresentano meno del 2% del totale dei direttori di gara; il restante 98% opera nell'ambito dilettantistico.

Per questi motivi si è osservato che considerare tutti gli ufficiali di gara, anche quelli preposti alle attività dilettantistiche, dei lavoratori sportivi rappresenta una criticità rilevante per la tenuta dell'intero movimento sportivo nazionale, oltre ad essere una misura inutile per l'ipotetica tutela dei "lavoratori" e un costo aggiuntivo che alla fine graverebbe sulle famiglie degli atleti partecipanti.

**(ix) L'abolizione del vincolo sportivo.** Rappresenta uno tra i temi più divisivi. L'abolizione del vincolo è accolta con favore dalle associazioni di categoria e associazioni di sportivi dilettanti intervenute in quanto lesivo della libertà degli atleti oltre che contrario a norme nazionali e

internazionali. È invece osteggiata da federazioni e leghe, che temono che gli investimenti nel settore giovanile vengano vanificati non trovando adeguata remunerazione nel mero meccanismo del “premio di formazione tecnica”.

È stato precisato che l’abolizione del vincolo risulterebbe disastrosa per l’intero panorama dello sport dilettantistico, in grado di azzerare le società sportive di base, e che, al contrario, se opportunamente regolamentato, rappresenterebbe garanzie del patrimonio delle società e stimolo all’investimento per la formazione dei giovani atleti.

È stato proposto di superare il contrasto prevedendo che, quando una società corrisponde il premio di formazione tecnica, l’atleta è obbligato a stipulare con essa un contratto sportivo di durata almeno triennale. Oppure di prevedere un vincolo biennale dai 14 ai 16 anni, rinnovabile per un altro biennio, con l’accordo delle parti, dai 16 ai 18 anni, oppure ancora un vincolo annuale fino a 12 anni, di 4 anni dai 12 ai 16 anni e di 5 anni per le successive fasce di età.

**(x) I dipendenti delle amministrazioni pubbliche.** Si è osservato che il comma 6 dell’art. 25 facoltizza i lavoratori della Pubblica Amministrazione a svolgere la propria attività solo per le società dilettantistiche, la deroga dovrebbe essere estesa ai settori giovanili e alle attività di base delle società professionistiche.

E ancora, la deroga dovrebbe essere estesa anche a Coni, Cip, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, e non limitatamente all’attività amatoriale ma anche a quella lavorativa se lavoratori *part time*.

Si richiede anche di regolare la posizione degli atleti convocati nelle varie rappresentative nazionali ai quali vengono spesso erogate somme a titolo di “borse di studio”, “indennità di preparazione” e “premi”.

**(xi) La formazione dei giovani atleti.** E’ stato messo in dubbio che l’introduzione del contratto di apprendistato, come propedeutico ad un contratto professionale sportivo, sia di interesse delle federazioni non professionistiche.

**(xii) Le leghe e le federazioni non riconosciute.** E’ stata sottolineata la mancanza di un riconoscimento alle Leghe per le funzioni che svolgono nell’ordinamento sportivo. Aggiungasi le doglianze di alcune federazioni, non riconosciute dal Coni, che vengono, a dire di una di esse, sistematicamente ignorate nei provvedimenti e nelle disposizioni normative riguardanti lo sport.

**(xiii) La mutualità del cd. decreto Melandri.** Le Leghe professionistiche hanno contestato il contenuto del comma 7 dell’art. 30 del decreto legislativo n. 36 che allarga la mutualità di sistema prevista dal decreto n. 9 del 2008 al di fuori degli sport professionistici di squadra dei cui diritti

audiovisivi tratta la richiamata normativa.

## **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il 22 settembre 2021 la Sottosegretaria con delega allo sport ha costituito il gruppo di lavoro chiamando a comporlo l'avv. Guido Martinelli, l'avv. Lina Musumarra e il dr. Marco Perciballi, coordinati dal Consigliere giuridico e legislativo della Sottosegretaria, avv. Mario Morelli.

Queste professionalità sono state incaricate di predisporre un documento di sintesi dei contributi pervenuti nell'ambito del procedimento di consultazione pubblica e di elaborare una proposta integrativa e/o correttiva della normativa esistente, nel rispetto ovviamente della legge delega 8 agosto 2019, n. 86. La relazione è stata consegnata il giorno 29 novembre 2021 e contestualmente illustrata alla Sottosegretaria.

Nel percorso di analisi sono stati coinvolti:

- il Ministero del Lavoro, co-proponente, con il quale sono state concordate, in più riunioni, numerose modifiche. Con l'INPS è stata definita la parte che concerne il trattamento pensionistico;
- il Ministero dell'economia e delle finanze, al quale è stata inviata, in due occasioni, la documentazione e che ha fornito proprie osservazioni;
- il Ministero della salute, al quale è stata inviata una nota illustrativa riguardo alle modifiche agli artt. 32 e 33, che riguardano i controlli sanitari e la sicurezza. Si tratta di interventi di semplificazione, finalizzati a chiarire le diverse competenze tra il medico sportivo e quello del lavoro;
- il Ministero della Giustizia, con il quale è stata esaminata e corretta la norma che prevede un pur limitata possibilità distribuire utili per le società sportive dilettantistiche;
- l'Agenzia delle Entrate e la società Sport e Salute s.p.a., che hanno fornito la documentazione loro richiesta.